



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 311

15 aprile 2023

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

-DECRETO RETTORALE REP. N. 356/2023 DEL 16/03/2023 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL COLLEGIO SUPERIORE Pag. 3

-DECRETO RETTORALE REP. N. 392/2023 DEL 24/03/2023 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT Pag. 19

-DECRETO RETTORALE REP. N. 397/2023 DEL 25/03/2023 - MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ATENEО IN MATERIA DI CORSI DI DOTTORATO Pag. 30

- DECRETO RETTORALE REP. N. 453/2023 - PROT. N. 96686 DEL 05/04/2023 - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST-LAUREA AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L. 240 DEL 30.10.2010 EMANATO CON DECRETO RETTORALE DEL 05/02/2020 N. 136 E SS.MM.II Pag. 50

- DECRETO RETTORALE REP. N. 454/2023 PROT. N. 96690 DEL 05/04/2023-EMANAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLA ASSEGNAZIONE E LA CONSEGNA ALLE STRUTTURE D'ATENEО DEI BENI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA IN SOSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO EMANATO CON D.R. N.701/2013 DEL 27/09/2013 E SMI Pag. 73

- DECRETO RETTORALE REP. N. 455/2023 – PROT. N. 96692 DEL 05/04/2023 - EMANAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DELL'ALMA MATER

STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA IN SOSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO EMANATO CON D.R. N. 1991/2015 DEL 14/10/2015 E SMI. Pag. 82

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ **Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato**

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2058 - PROT. N. 94540 DEL 04/04/2023 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1359 (All.1) dell'01/03/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/B1 – FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/03 – CHIMICA GENERALE E INORGANICA Pag. 95

➤ **Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo**

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1195/2023 – PROT. N. 44933 DEL 21/02/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE SIA A TEMPO PIENO CHE PARZIALE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI – DISTAL DI QUESTO ATENEIO, INDETTO CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 4809/170618 DEL GIORNO 26.07.2022, PUBBLICATO SUL PORTALE DI ATENEIO IN DATA 27.07.2022 Pag. 97

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1659/2023 – PROT. N. 70188 DEL 15/03/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 3 POSTI DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DELL'AREA SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI – CESIA E ALTRE STRUTTURE DI QUESTO ATENEIO, DI CUI UNO RISERVATO A VOLONTARIO DELLE FFAA, INDETTO CON D.D. N. 8187/394099 DEL GIORNO 19.12.2022, AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. – 4^ SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 100 DEL 20 DICEMBRE 2022

Pag. 99

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1888/2023 PROT. N. 31888 DEL 25/03/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE SIA A TEMPO PIENO CHE PARZIALE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE - LILEC QUESTO ATENEIO, INDETTO CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 6829/272620 DEL 28.10.2022, PUBBLICATA SUL PORTALE D'ATENEIO IL 28.10.2022 Pag. 102

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2127/2023 PROT. N. 98990 DEL 08/04/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 15 POSTI DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA AMMINISTRATIVA, CON COMPETENZE CONTABILI PER LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E DELLE STRUTTURE DI QUESTO ATENEIO, DI CUI CINQUE RISERVATI A VOLONTARI DELLE FFAA, INDETTO CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 6100/224331 DEL GIORNO 29.09.2022, AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. – 4^ SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 78 DEL 30.09.2022

Pag. 104

➤ **Deleghe**

-DELIBERA SENATO ACCADEMICO DEL 21/03/2023 – DELEGA AL PRORETTORE PER LA RICERCA PER LE RICHIESTE DI PROROGA DELLE BORSE DI RICERCA

Pag. 110

ATTI NORMATIVI**DECRETO RETTORALE REP. N. 356/2023 DEL 16/03/2023
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL COLLEGIO SUPERIORE****IL RETTORE**

- VISTO il Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609/2013 del 6/08/2013 e successive modifiche;
- CONSIDERATO il D.M. n. 338/2013 – Accreditamento delle Scuole e dei Collegi Superiori istituiti dalle Università;
- CONSIDERATO il D.L.n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L.n.120/2020;
- CONSIDERATO il D.M. n.1093/2021 sui requisiti di qualità dell’offerta formativa delle Scuole Superiori di Ateneo;
- VISTO il Regolamento del Collegio Superiore emanato con D.R. n. 1231/2008 del 23/09/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento Didattico del Collegio Superiore emanato con DR n. 239/2022 del 8/02/2022;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 32/2023 del 15/01/2023 di approvazione della modifica del Regolamento Didattico del Collegio Superiore, ratificato dal Senato Accademico del 21 febbraio 2023 e del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2023;
- RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Collegio Superiore;

DECRETA

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi di Ateneo, le modificazioni al Regolamento Didattico del Collegio Superiore, emanato con DR 239/2022 del 8/02/2022 e riportato nell'allegato 1, parte integrante del presente Decreto Rettorale.
2. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

3. Il presente Decreto è inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE
prof. Giovanni Molari
(*firmato digitalmente*)

ALL. 1 AL DECRETO RETTORALE REP. N.356/2023 DEL 16/03/2023 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL COLLEGIO SUPERIORE

Il presente regolamento si applica dalla coorte 2021/22 con diritto di opzione da parte dei Collegiali con carriera ancora attiva.

Art. 1

1) L'offerta formativa del Collegio Superiore è complementare rispetto alla didattica già erogata dall'Ateneo e si articola nei seguenti **Corsi Ordinari** riconducibili alle due macro-aree disciplinari Umanistico-sociale e Scientifico-tecnologico:

- Corso Ordinario Umanistico-sociale (60 CFU – L e LMCU). Obiettivi formativi: approfondire e consolidare a un livello elevato una solida preparazione di ambito umanistico e socio-economico, attraverso un approccio aperto, interdisciplinare, flessibile e critico, che mira a potenziare le conoscenze culturali, le capacità metodologiche, l'apprendimento di metodologie e competenze innovative utili al confronto in ambiti di ricerca avanzata non esclusivamente umanistico-sociali;
- Corso Ordinario Scientifico-tecnologico (60 CFU - L e LMCU). Obiettivi formativi: approfondire e consolidare a un livello elevato una solida preparazione di ambito scientifico-tecnologico attraverso un approccio aperto, interdisciplinare, flessibile e critico, che mira all'implementazione del metodo scientifico, alla risoluzione di problemi, all'apprendimento di metodologie e tecnologie innovative utili al confronto in ambiti di ricerca avanzata non esclusivamente scientifico-tecnologici;
- Corso Ordinario Scientifico-tecnologico per Medicina e chirurgia (72 CFU – LMCU). Obiettivi formativi: completare a un livello più elevato la formazione in ambito medico-sanitario e acquisire al contempo una formazione interdisciplinare che permetta allo studente di confrontarsi direttamente con argomenti di ricerca avanzata in ambiti non esclusivamente tecnico-scientifici e/o medico-sanitario;
- Corso Ordinario Umanistico-sociale (36 CFU – I ciclo – L e LMCU). Obiettivi formativi: approfondire una solida preparazione di base di ambito umanistico e socio-economico, attraverso un approccio aperto, interdisciplinare,

flessibile e critico, che mira a potenziare le conoscenze culturali, le capacità metodologiche ed al rapido apprendimento di metodologie e competenze innovative;

- Corso Ordinario Umanistico-sociale (24 CFU - II ciclo – LM). Obiettivi formativi: completare a un livello più elevato la formazione di base in ambito umanistico e socio-economico, e acquisire al contempo una formazione interdisciplinare che permetta allo studente di confrontarsi direttamente con argomenti di ricerca avanzata in ambiti non esclusivamente umanistico-sociali;

- Corso Ordinario Scientifico-tecnologico (36 CFU - I ciclo - L e LMCU). Obiettivi formativi: approfondire una solida preparazione di base di ambito scientifico-tecnologico attraverso un approccio aperto, interdisciplinare, flessibile e critico, che mira all'implementazione del metodo scientifico, alla risoluzione di problemi ed al rapido apprendimento di metodologie e tecnologie innovative;

- Corso Ordinario Scientifico-tecnologico (24 CFU - II ciclo – LM). Obiettivi formativi: completare a un livello più elevato la formazione di base in ambito scientifico-tecnologico e acquisire al contempo una formazione interdisciplinare che permetta allo studente di confrontarsi direttamente con argomenti di ricerca avanzata in ambiti non esclusivamente tecnico-scientifici;

2) L'offerta formativa del Collegio Superiore si articola in varie **tipologie di attività** individuate dal Consiglio Scientifico in sede di programmazione didattica annuale riconducibili alle due macro-aree disciplinari umanistico-sociale e scientifico-tecnologica (che comprende anche l'area medico-sanitaria).

Le attività formative che si possono svolgere in aula o in laboratorio e a frequenza obbligatoria sono le seguenti:

a) corsi integrati: attività formative opportunamente diversificate per ambiti disciplinari, corrispondenti a 4 CFU. Si concludono col superamento di un esame con voto in trentesimi. I corsi integrati sono tenuti dai Tutor o da Docenti interni o esterni all'Ateneo;

b) seminari: attività formative corrispondenti a 1 CFU. Si concludono col superamento di un giudizio finale di idoneità. I seminari sono tenuti da Tutor o da Docenti interni o esterni all'Ateneo; ciascun Collegiale è tenuto a seguire i seminari del proprio Tutor;

c) ISA Lectures: attività formative organizzate in forma di seminario congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio, della durata massima di 2 ore. La frequenza a 4 ISA Lectures conferisce 1 CFU. Le Isa Lecture idonee sono quelle programmate nel periodo 1° novembre – 31 ottobre per ciascun anno accademico;

d) prova finale per gli iscritti ai Corsi Ordinari (36 CFU – I ciclo – L e LMCU) di cui all'art. 2 c. 2: attività corrispondente a 2 CFU che prevede l'approfondimento e la discussione pubblica di uno degli elaborati individuali

presentati come prova d'esame di un corso integrato nel triennio e si conclude con il superamento di un esame con voto in trentesimi.

e) prova finale per gli iscritti ai Corsi Ordinari (60/72 CFU - L e LMCU), Corsi Ordinari (24 CFU - II ciclo – LM) di cui all'art. 2 c. 3: attività corrispondente a 7 CFU che prevede la redazione e la discussione pubblica di un elaborato di approfondimento (di cui all'art.5 lettera d) e si conclude con il superamento di un esame con voto in trentesimi.

Le attività formative nei vari ambiti disciplinari, di norma, non prevedono propedeuticità; qualora siano previste propedeuticità, i docenti ne propongono le modalità di superamento anche attraverso altre modalità quali lezioni integrative.

Art. 2.

1. I Collegiali devono conseguire almeno 12 cfu per anno accademico.

2. I collegiali iscritti ai corsi di studio di primo ciclo devono scegliere le attività formative all'interno dell'offerta formativa del Collegio Superiore (Piano Didattico) annualmente deliberata dal Consiglio scientifico e comprendono almeno 2 corsi integrati (4 CFU ciascuno) nei vari ambiti disciplinari e almeno 4 seminari di Collegio (1 CFU ciascuno) equivalenti a complessivamente 72 ore di didattica frontale. Per i collegiali del Corso Ordinario Umanistico-sociale (36 CFU – I ciclo – L e LMCU) e del Corso Ordinario Scientifico-tecnologico (36 CFU - I ciclo - L e LMCU), al terzo anno sono compresi nei 12 cfu da conseguire i 2 cfu della prova finale obbligatoria per conseguire il Diploma, che va sostenuta successivamente al conseguimento di tutte le attività formative previste, dopo aver acquisito la laurea triennale ovvero dopo aver soddisfatto tutti i requisiti del terzo anno per i Collegiali iscritti a una LMCU.

3. I Collegiali iscritti ai corsi di studio di secondo ciclo devono scegliere le attività formative all'interno dell'offerta formativa del Collegio Superiore (Piano Didattico) annualmente deliberata dal Consiglio scientifico e comprendono almeno 1 corso integrato (4 CFU) nei vari ambiti disciplinari, almeno 7 seminari di Collegio (1 CFU ciascuno), e 4 Isa lecture (1 CFU totale) equivalenti a 72 ore di didattica frontale. Per i Collegiali del Corso Ordinario Umanistico-sociale (60 CFU – L e LMCU), Corso Ordinario Scientifico-tecnologico (60 CFU - L e LMCU), Corso Ordinario Scientifico-tecnologico per Medicina e chirurgia (72 CFU – LMCU), Corso Ordinario Umanistico-sociale (24 CFU - II ciclo – LM), Corso Ordinario Scientifico-tecnologico (24 CFU - II ciclo – LM), all'ultimo anno sono compresi nei 12 cfu da conseguire i 7 cfu della prova finale obbligatoria per conseguire il Diploma, che va sostenuta successivamente al conseguimento di tutte le attività formative previste, dopo aver acquisito la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico. .

4. Il piano di studio di ciascun Collegiale presentato all'inizio dell'anno accademico in accordo con il proprio Tutor deve essere approvato dal Consiglio Scientifico in ottemperanza agli obiettivi formativi specifici della macro-area disciplinare di riferimento per lo specifico Corso Ordinario frequentato.

5. Come previsto dall'art.10 del Regolamento del Collegio Superiore, il Collegiale che opta per il percorso breve deve presentare una specifica richiesta e un piano di studio individuale per la carriera del Collegio, con il parere positivo del proprio Tutor. Il piano di studio deve prevedere l'acquisizione di almeno 24 CFU (12 + 12) per l'anno accademico in cui convergono i due anni del percorso ordinario e può tenere conto di extra crediti acquisiti negli anni precedenti fino ad un massimo di 12 CFU.

Art. 3)

La **frequenza** ai corsi è obbligatoria, in presenza o in remoto, attraverso le piattaforme in uso in Ateneo. È prevista la possibilità di assentarsi alle attività didattiche del Collegio Superiore solo nei seguenti casi:

- Corsi integrati: 2 ore per modulo per ciascuna attività formativa di 24 ore;
- Seminario: 2 ore per ciascun seminario.

La verifica della frequenza (anche per chi segue da remoto) è effettuata dal Docente.

Le assenze devono essere comunicate, prima del termine della singola lezione, tramite email al Responsabile/Titolare dell'attività formativa con in copia il Tutor e la Segreteria del Collegio.

Nel caso in cui l'email non venga inviata nelle modalità e nei tempi sopra indicati, l'assenza verrà considerata da recuperare, anche se non eccede i limiti indicati, con le stesse modalità indicate per il recupero delle assenze eccedenti il limite ammesso.

In caso di superamento della soglia indicata, oltre che comunicare occorre anche giustificare l'assenza.

La proposta di recupero:

- deve essere concordata in anticipo con il Responsabile/Titolare dell'attività formativa e il Tutor;
- deve essere inviata per email alla Segreteria del Collegio con in copia la Direttrice (direzione.collegio@unibo.it), il Responsabile/Titolare dell'attività formativa e il Tutor;
- deve indicare chiaramente il numero di ore da recuperare (A) e i contenuti didattici sostitutivi (B).

Per il recupero delle ore (A) la Direttrice può approvare l'eventuale proposta di sostituzione con la frequenza di altre attività didattiche del Collegio o dell'Istituto di Studi Avanzati.

Per quanto riguarda la soddisfazione degli aspetti didattici (B) sarà il Responsabile/Titolare dell'attività formativa ad essere responsabile e valuterà se è possibile un recupero individuando, eventualmente, la soluzione didatticamente più coerente (anche in relazione alla prova finale).

Si ricorda che il recupero delle assenze effettuate nei seminari deve avvenire nell'ambito di quelli appartenenti all'area disciplinare cui appartiene il Collegiale (umanistico-sociale o scientifico-tecnologica) e che è sconsigliata la frequenza dei seminari "extradisciplinari" ai Collegiali della stessa disciplina in cui rientra il seminario.

Nel caso in cui non ci fossero seminari disponibili, le assenze potranno essere recuperate con la frequenza di ISA Lectures e in subordine di altre attività formative.

Art. 4.

I Collegiali possono inserire nel loro piano di studio **attività formative aggiuntive** della programmazione annuale del Collegio Superiore (corsi integrati e seminari del Piano Didattico), oltre a quelle annuali obbligatorie, per un massimo di 5 CFU all'anno. Come per le attività annuali obbligatorie anche queste attività possono essere sostituite con attività svolte anche in sedi estere, previa approvazione del Consiglio Scientifico.

Le attività formative aggiuntive per le quali si è conseguito un voto uguale /superiore a 24 su 30 o un giudizio di idoneità saranno considerate utili al conseguimento del diploma e le votazioni relative concorrono al calcolo della media generale.

Le attività formative aggiuntive non sostenute al termine del percorso verranno eliminate d'ufficio dal piano degli studi.

Art. 5.

Le modalità di svolgimento delle **verifiche** (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) e i relativi appelli d'esami sono definiti annualmente dai Responsabili/Titolari delle attività formative in sede di programmazione didattica annuale. Gli appelli devono essere almeno 2 opportunamente distanziati e coerenti con le scadenze di cui all'art.6, garantendo almeno un appello dopo la data prevista per la consegna dell'elaborato. Valgono le seguenti indicazioni:

a) I corsi integrati prevedono un esame con voto in trentesimi. La prova d'esame consiste nella discussione di un approfondimento critico nella forma di una tesina o presentazione power point (almeno 3000 parole o 12 slides) che potrà essere individuale o di gruppo purché sia chiaramente identificabile il contributo del singolo, da concordare con uno dei docenti, in accordo con il docente titolare del corso. In caso siano previste attività di laboratorio, potrà essere presentato in alternativa un elaborato o manufatto che attesti le attività svolte.

b) I seminari prevedono un giudizio di idoneità a seguito di verifica dell'apprendimento congrua con il carico didattico (1 CFU=25 ore di impegno totale per lo studente) e differenziata rispetto alla prova di verifica dei corsi integrati (4 CFU). La prova di idoneità consiste in un incontro (eventualmente collettivo) successivo alla fine del seminario in cui ogni studente dovrà discutere un approfondimento critico nella forma di una tesina o una presentazione power point che potrà essere individuale o di gruppo purché sia chiaramente identificabile il contributo del singolo, da concordare con il docente. In caso siano previste attività di laboratorio, potrà essere presentato in alternativa un elaborato o manufatto che attesti le attività svolte.

c) Le Isa Lectures prevedono una verifica della partecipazione con la verbalizzazione della frequenza deliberata dal Consiglio Scientifico del Collegio Superiore.

d) La prova finale di cui all'art. 2 c. 2 prevede l'approfondimento e la discussione pubblica di uno degli elaborati individuali presentati come prova d'esame di un corso integrato nel triennio e si conclude con il superamento di un esame con voto in trentesimi. Possono accedere alla prova i Collegiali del Corso Ordinario Umanistico-sociale (36 CFU – I ciclo – L e LMCU) e del Corso Ordinario Scientifico-tecnologico (36 CFU - I ciclo - L e LMCU) che hanno conseguito la laurea triennale o hanno soddisfatto i requisiti previsti per i primi tre anni della LMCU.

La prova finale di cui all'art. 2 c. 3 consiste nella produzione e discussione pubblica di un elaborato di approfondimento, ad esempio in forma di un progetto di ricerca o progetto di un articolo scientifico, su un argomento a scelta in ambito disciplinare (di alto livello specialistico) o interdisciplinare, che non duplichi l'argomento della propria tesi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico o di un eventuale progetto di ricerca per il dottorato.

Il Tutor farà da supervisore, affiancato eventualmente da un docente dell'Ateneo (non necessariamente Tutor del Collegio) o da un docente esterno. L'elaborato consisterà di 6/10.000 parole e potrà essere scritto anche in lingua inglese. La valutazione avverrà in trentesimi. Il Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di per l'elaborato di approfondimento viene individuato per ciascuno studente in base al contenuto del proprio elaborato e su indicazione del Tutor. Possono accedere alla prova, dopo aver conseguito la laurea magistrale o la Laurea Magistrale a Ciclo Unico, i Collegiali dei seguenti corsi ordinari del Collegio:

- Corso Ordinario Umanistico-sociale (60 CFU – L e LMCU);
- Corso Ordinario Scientifico-tecnologico (60 CFU - L e LMCU);
- Corso Ordinario Scientifico-tecnologico per Medicina e chirurgia (72 CFU – LMCU);
- Corso Ordinario Umanistico-sociale (24 CFU - II ciclo – LM);
- Corso Ordinario Scientifico-tecnologico (24 CFU - II ciclo – LM)

Art. 6.

I **termini per la verbalizzazione** delle attività formative erogate dal Collegio Superiore sono i seguenti:

- a) per i corsi integrati svolti nel I semestre (ottobre 2022 - gennaio 2023) la consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il **30 agosto 2023** e i relativi voti verranno verbalizzati entro il **30 settembre 2023**;
- b) per i corsi integrati svolti nel II semestre (febbraio 2023 - giugno 2023) la consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il **30 novembre 2023** e i relativi voti verranno verbalizzati entro il **31 dicembre 2023**;
- c) Per i seminari la consegna degli elaborati e la verbalizzazione delle idoneità deve avvenire entro **3 mesi dal termine del seminario stesso**; le idoneità dei seminari la cui scadenza cade nel periodo tra il 1° agosto e il 1° settembre dovranno essere verbalizzate entro e non oltre il 15 settembre 2023;
- d) per la prova finale (art.1 comm. 2 lettera e) l'elaborato di approfondimento dovrà essere consegnato entro il **1° marzo 2024**. Sarà inoltre fissata, dopo il 31 marzo 2024, la discussione pubblica in cui verrà assegnata una votazione in trentesimi.

La verbalizzazione della frequenza alle ISA Lecture viene registrata al termine dell'anno accademico in seguito all'approvazione del Consiglio Scientifico di Collegio.

Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Corsi integrati, seminari e prove finali

Attività didattica	CFU	Ore frontali (per 1 CFU)	Ore di laboratorio (per 1 CFU)	Ore di esercitazione (per 1 CFU)
Corso Integrato	4	6	16	12
Seminario	1	6	16	12
Prova finale art 1 c. 2 lett. d)	2	-	-	-
Prova finale art. 1 c.2 lett. e)	7	-	-	-

Tabella riepilogativa

Corsi Ordinari (60/72/36 CFU)	Corsi integrati	CFU	Seminari	CFU			TOTALE CFU	TOTALE ORE FRONTALI
I/II/III anno	2	8	4	4			12	72

Corsi Ordinari (60/72 CFU)	Corsi integrati	CFU	Seminari/elaborato	CFU	ISA Lecture	CFU	TOTALE CFU	TOTALE ORE FRONTALI
IV/V/VI anno	1	4	7	7	4	1	12	72

Corsi Ordinari (24 CFU)	Corsi integrati	CFU	Seminari/elaborato	CFU	ISA Lecture	CFU	TOTALE CFU	TOTALE ORE FRONTALI
I/II anno	1	4	7	7	4	1	12	72

Allegato:

Piano Didattico a.a. 2022/23

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2022/23

Corsi integrati		
MacroArea	SSD	
ST	FIS/01	Hardware-Based Security with FPGA: from Cybercrime to Cyberwarfare and Diplomacy (Gabrielli Alessandro, Giacomello Giampiero, Prandini Marco)

ST	SECS-P/10	Intelligenza Collettiva e Distribuita (Fioretti Guido, Dindo Maria Luisa, Ursino Mauro)
ST	MAT/03	Viaggio attraverso spazio e tempo (Cattabriga Alessia, Moruzzi Sebastiano, Levrini Olivia)
ST	SPS/08	Violenza di genere: analisi e politiche di prevenzione e contrasto (Lalli Pina, Pelotti Susi, Santangelo Federica)
US	IUS/13	Efficacia ed effetti delle sanzioni economiche sull'economia globale ed italiana: un approccio interdisciplinare (Baroncini Elisa, Carbonara Emanuela, Castellini Alessandra)
US	SECS-S/01	Introduzione alla comunicazione scientifica con applicazioni al cambiamento climatico (Mignani Stefania, Cantoni Enrico, Mutarak Raya)
US	SPS/01	Il concetto di potere: genealogie filosofico-politiche tra moderno e contemporaneo (Del Lucchese Filippo, Imbriano Gennaro, Lanzillo Maria Laura)
US	IUS/21	Populismi, autoritarismi e sfide alle democrazie (Ragone Sabrina, Tronconi Filippo, Blokker Paulus Albertus)
Seminari		
MacroArea	SSD	
ST	ING-INF/02	Campi Elettromagnetici a radiofrequenza: esposizione e controllo. (Barbiroli Marina)
ST	MAT/03	Il concetto di forma nelle scienze: dalla biologia matematica di D'Arcy Thompson all'analisi topologica dei dati (Frosini Patrizio)
ST	FIS/01	Laboratorio di fenomeni quantici macroscopici in superconduttori ad alta temperatura (Sanna Samuele)
ST	FIS/02	L'infinito, l'elettrone e la stringa (Michele Cicoli)
ST	ING-IND/10	Sviluppo storico della Termodinamica Classica: la trasformazione della scienza delle trasformazioni (Lorenzini Marco)
ST	FIS/02	Fisica quantistica e gravità nei principi di indeterminazione generalizzati (Casadio Roberto)
ST	CHIM/02	Reti chimiche nelle proteine (Rivalta Ivan)
ST	MAT07	The role of predictive mathematical models in Complexity Science (Bazzani Armando)
ST	BIO10	Voglio una vita spericolata? La scienza dei sani stili di vita (Lorenzini Antonello)
US	M-STO/02	Andare per università: viaggio in un patrimonio culturale millenario (Negruzzo Simona)
US	L-Lin/10	British Invasion. La cultura inglese dal 1956 al 1967 (Albertazzi Silvia)

US	BIO/09	Quattro grandi storie della medicina del '900 (Cerri Matteo)
US	SECS-P/06	Il potere delle piattaforme digitali: ragioni, effetti e possibili soluzioni (Argentesi Elena)
US	M-STO/04	La "politica dei muri" in età contemporanea (Tolomelli Marica)
US	L-FIL-LET/02	La lirica greca: testi e contesti. (Neri Camillo)
US	IUS/21	Legal Traditions: The Rest vs. The West (Sabrina Ragone)
US	M-STO/01	L'uso politico della storia (Pio Berardo)
US	IUS 14	Unione Europea 4.0: quale riforma possibile? (Casolari Federico)
ISA Lectures		
Prova finale art 1 c. 2 lett. d)		
Prova finale art. 1 c.2 lett. e)		

CORSI ORDINARI SCIENTIFICO-TECNOLOGICI

CORSO ORDINARIO Scientifico-tecnologico (60 CFU – LMCU).

Corsi integrati		anni 1/2/3/4/5
MacroArea	SSD	
ST	FIS/01	Hardware-Based Security with FPGA: from Cybercrime to Cyberwarfare and Diplomacy (Gabrielli Alessandro, Giacomello Giampiero, Prandini Marco)
ST	SECS-P/10	Intelligenza Collettiva e Distribuita (Fioretti Guido, Dindo Maria Luisa, Ursino Mauro)
ST	MAT/03	Viaggio attraverso spazio e tempo (Cattabriga Alessia, Moruzzi Sebastiano, Levrini Olivia)
ST	SPS/08	Violenza di genere: analisi e politiche di prevenzione e contrasto (Lalli Pina, Pelotti Susi, Santangelo Federica)
Seminari		anni 1/2/3
MacroArea	SSD	
ST	ING-INF/02	Campi Elettromagnetici a radiofrequenza: esposizione e controllo. (Barbiroli Marina)

ST	MAT/03	Il concetto di forma nelle scienze: dalla biologia matematica di D'Arcy Thompson all'analisi topologica dei dati (Frosini Patrizio)
ST	FIS/01	Laboratorio di fenomeni quantici macroscopici in superconduttori ad alta temperatura (Sanna Samuele)
ST	FIS/02	L'infinito, l'elettrone e la stringa (Michele Cicoli)
Seminari		anni 4/5
MacroArea	SSD	
ST	ING-IND/10	Sviluppo storico della Termodinamica Classica: la trasformazione della scienza delle trasformazioni (Lorenzini Marco)
ST	FIS/02	Fisica quantistica e gravità nei principi di indeterminazione generalizzati (Casadio Roberto)
ST	CHIM/02	Reti chimiche nelle proteine (Rivalta Ivan)
ST	MAT07	The role of predictive mathematical models in Complexity Science (Bazzani Armando)
ST	BIO10	Voglio una vita spericolata? La scienza dei sani stili di vita (Lorenzini Antonello)
ISA Lectures		
Prova finale art. 1 c.2 lett. e)		

CORSO ORDINARIO Scientifico-tecnologico per Medicina e chirurgia (72 CFU – LMCU).

Corsi integrati	anni 1/2/3/4/5/6	
MacroArea	SSD	
ST	FIS/01	Hardware-Based Security with FPGA: from Cybercrime to Cyberwarfare and Diplomacy (Gabrielli Alessandro, Giacomello Giampiero, Prandini Marco)
ST	SECS-P/10	Intelligenza Collettiva e Distribuita (Fioretti Guido, Dindo Maria Luisa, Ursino Mauro)
ST	MAT/03	Viaggio attraverso spazio e tempo (Cattabriga Alessia, Moruzzi Sebastiano, Levrini Olivia)
ST	SPS/08	Violenza di genere: analisi e politiche di prevenzione e contrasto (Lalli Pina, Pelotti Susi, Santangelo Federica)
Seminari		anni 1/2/3
MacroArea	SSD	

ST	ING-INF/02	Campi Elettromagnetici a radiofrequenza: esposizione e controllo. (Barbiroli Marina)
ST	MAT/03	Il concetto di forma nelle scienze: dalla biologia matematica di D'Arcy Thompson all'analisi topologica dei dati (Frosini Patrizio)
ST	FIS/01	Laboratorio di fenomeni quantici macroscopici in superconduttori ad alta temperatura (Sanna Samuele)
ST	FIS/02	L'infinito, l'elettrone e la stringa (Michele Cicoli)
Seminari		anni 4/5/6
MacroArea	SSD	
ST	ING-IND/10	Sviluppo storico della Termodinamica Classica: la trasformazione della scienza delle trasformazioni (Lorenzini Marco)
ST	FIS/02	Fisica quantistica e gravità nei principi di indeterminazione generalizzati (Casadio Roberto)
ST	CHIM/02	Reti chimiche nelle proteine (Rivalta Ivan)
ST	MAT07	The role of predictive mathematical models in Complexity Science (Bazzani Armando)
ST	BIO10	Voglio una vita spericolata? La scienza dei sani stili di vita (Lorenzini Antonello)
ISA Lectures		
Prova finale art. 1 c.2 lett. e)		

CORSO ORDINARIO Scientifico-tecnologico (36 CFU – L e LMCU - I CICLO)

Corsi integrati		
MacroArea	SSD	
ST	FIS/01	Hardware-Based Security with FPGA: from Cybercrime to Cyberwarfare and Diplomacy (Gabrielli Alessandro, Giacomello Giampiero, Prandini Marco)
ST	SECS-P/10	Intelligenza Collettiva e Distribuita (Fioretti Guido, Dindo Maria Luisa, Ursino Mauro)
ST	MAT/03	Viaggio attraverso spazio e tempo (Cattabriga Alessia, Moruzzi Sebastiano, Levrini Olivia)
ST	SPS/08	Violenza di genere: analisi e politiche di prevenzione e contrasto (Lalli Pina, Pelotti Susi, Santangelo Federica)
Seminari		anni 1/2/3

MacroArea	SSD	
ST	ING-INF/02	Campi Elettromagnetici a radiofrequenza: esposizione e controllo. (Barbiroli Marina)
ST	MAT/03	Il concetto di forma nelle scienze: dalla biologia matematica di D'Arcy Thompson all'analisi topologica dei dati (Frosini Patrizio)
ST	FIS/01	Laboratorio di fenomeni quantici macroscopici in superconduttori ad alta temperatura (Sanna Samuele)
ST	FIS/02	L'infinito, l'elettrone e la stringa (Michele Cicoli)
Prova finale art 1 c. 2 lett. d)		

CORSO ORDINARIO Scientifico-tecnologico (24 CFU – LM - II CICLO)

Corsi integrati		anni 1/2
MacroArea	SSD	
ST	FIS/01	Hardware-Based Security with FPGA: from Cybercrime to Cyberwarfare and Diplomacy (Gabrielli Alessandro, Giacomello Giampiero, Prandini Marco)
ST	SECS-P/10	Intelligenza Collettiva e Distribuita (Fioretti Guido, Dindo Maria Luisa, Ursino Mauro)
ST	MAT/03	Viaggio attraverso spazio e tempo (Cattabriga Alessia, Moruzzi Sebastiano, Levrini Olivia)
ST	SPS/08	Violenza di genere: analisi e politiche di prevenzione e contrasto (Lalli Pina, Pelotti Susi, Santangelo Federica)
Seminari		anni 1/2
MacroArea	SSD	
ST	ING-IND/10	Sviluppo storico della Termodinamica Classica: la trasformazione della scienza delle trasformazioni (Lorenzini Marco)
ST	FIS/02	Fisica quantistica e gravità nei principi di indeterminazione generalizzati (Casadio Roberto)
ST	CHIM/02	Reti chimiche nelle proteine (Rivalta Ivan)
ST	MAT07	The role of predictive mathematical models in Complexity Science (Bazzani Armando)
ST	BIO10	Voglio una vita spericolata? La scienza dei sani stili di vita (Lorenzini Antonello)
ISA Lectrures		

Prova finale art 1 c. 2 lett. e)

CORSI ORDINARI UMANISTICO-SOCIALICORSO ORDINARIO Umanistico-Sociale (60 CFU – L e LMCU)

Corsi integrati		anni 1/2/3/4/5
MacroArea	SSD	
US	IUS 13	Efficacia ed effetti delle sanzioni economiche sull'economia globale ed italiana: un approccio interdisciplinare (Baroncini Elisa, Carbonara Emanuela, Castellini Alessandra)
US	SECS-S/01	Introduzione alla comunicazione scientifica con applicazioni al cambiamento climatico (Mignani Stefania, Cantoni Enrico, Muttarak Raya)
US	SPS/01	Il concetto di potere: genealogie filosofico-politiche tra moderno e contemporaneo (Del Lucchese Filippo, Imbriano Gennaro, Lanzillo Maria Laura)
US	IUS/21	Populismi, autoritarismi e sfide alle democrazie (Ragone Sabrina, Tronconi Filippo, Blokker Paulus Albertus)
Seminari		anni 1/2/3
MacroArea	SSD	
US	M-STO/02	Andare per università: viaggio in un patrimonio culturale millenario (Negruzzo Simona)
US	L-LIN/10	British Invasion. La cultura inglese dal 1956 al 1967 (Albertazzi Silvia)
US	BIO/09	Quattro grandi storie della medicina del '900 (Cerri Matteo)
US	SECS-P/06	Il potere delle piattaforme digitali: ragioni, effetti e possibili soluzioni (Argentesi Elena)
US	M-STO/04	La "politica dei muri" in età contemporanea (Tolomelli Marica)
Seminari		anni 4/5
MacroArea	SSD	
US	L-FIL-LET/02	La lirica greca: testi e contesti. (Neri Camillo)
US	IUS/21	Legal Traditions: The Rest vs. The West (Sabrina Ragone)
US	M-STO/01	L'uso politico della storia (Pio Berardo)

US	IUS 14	Unione Europea 4.0: quale riforma possibile? (Casolari Federico)
ISA Lectures		
Prova finale art 1 c. 2 lett. e)		

CORSO ORDINARIO Umanistico-Sociale (36 CFU – L e LMCU - I CICLO)

Corsi integrati		anni 1/2/3
MacroArea	SSD	
US	IUS 13	Efficacia ed effetti delle sanzioni economiche sull'economia globale ed italiana: un approccio interdisciplinare (Baroncini Elisa, Carbonara Emanuela, Castellini Alessandra)
US	SECS-S/01	Introduzione alla comunicazione scientifica con applicazioni al cambiamento climatico (Mignani Stefania, Cantoni Enrico, Mutarak Raya)
US	SPS/01	Il concetto di potere: genealogie filosofico-politiche tra moderno e contemporaneo (Del Lucchese Filippo, Imbriano Gennaro, Lanzillo Maria Laura)
US	IUS/21	Populismi, autoritarismi e sfide alle democrazie (Ragone Sabrina, Tronconi Filippo, Blokker Paulus Albertus)
Seminari		anni 1/2/3
MacroArea	SSD	
US	M-STO/02	Andare per università: viaggio in un patrimonio culturale millenario (Negruzzo Simona)
US	L-LIN/10	British Invasion. La cultura inglese dal 1956 al 1967 (Albertazzi Silvia)
US	BIO/09	Quattro grandi storie della medicina del '900 (Cerri Matteo)
US	SECS-P/06	Il potere delle piattaforme digitali: ragioni, effetti e possibili soluzioni (Argentesi Elena)
US	M-STO/04	La "politica dei muri" in età contemporanea (Tolomelli Marica)
Prova finale art 1 c. 2 lett. d)		

CORSO ORDINARIO Umanistico-Sociale (24 CFU – LM - II CICLO)

Corsi integrati		anni 1/2
MacroArea	SSD	

US	IUS 13	Efficacia ed effetti delle sanzioni economiche sull'economia globale ed italiana: un approccio interdisciplinare (Baroncini Elisa, Carbonara Emanuela, Castellini Alessandra)
US	SECS-S/01	Introduzione alla comunicazione scientifica con applicazioni al cambiamento climatico (Mignani Stefania, Cantoni Enrico, Muttarak Raya)
US	SPS/01	Il concetto di potere: genealogie filosofico-politiche tra moderno e contemporaneo (Del Lucchese Filippo, Imbriano Gennaro, Lanzillo Maria Laura)
US	IUS/21	Populismi, autoritarismi e sfide alle democrazie (Ragone Sabrina, Tronconi Filippo, Blokker Paulus Albertus)
Seminari		anni 1/2
MacroArea	SSD	
US	L-FIL-LET/02	La lirica greca: testi e contesti. (Neri Camillo)
US	IUS/21	Legal Traditions: The Rest vs. The West (Sabrina Ragone)
US	M-STO/01	L'uso politico della storia (Pio Berardo)
US	IUS 14	Unione Europea 4.0: quale riforma possibile? (Casolari Federico)
ISA Lectures		
Prova finale art 1 c. 2 lett. e)		

DECRETO RETTORALE REP. N. 392/2023 DEL 24/03/2023 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole emanato con Decreto Rettoriale n. 743/2012 del 5 giugno 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento della Scuola di Economia e Management emanato con Decreto Rettoriale n. 344 del 30 aprile 2013 e s.m.i.;

PRESO ATTO

- della delibera del Consiglio della Scuola di Economia e Management del 10 febbraio 2023 con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento della Scuola, esplicitando all'art. 2 la sede della Vicepresidenza di Bologna tra le sedi delle Vicepresidenze della Scuola;

-
-
- delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 28 febbraio e del 21 marzo 2023, con le quali sono state approvate le modifiche citate al Regolamento di funzionamento della Scuola di Economia e Management;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento di funzionamento della Scuola di Economia e Management)

1. L'art 2 del Regolamento della Scuola di Economia e Management è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Sede della Scuola, dipartimenti partecipanti, vicepresidenze)

1. abrogato

2. abrogato

3. abrogato

La Scuola di Economia e Management ha sede a Bologna.

Le sedi di Vicepresidenza della Scuola sono: Bologna, Forlì e Rimini.

Partecipano alla Scuola i dipartimenti: Matematica-MAT, Scienze Aziendali-DISA, Scienze Economiche-DSE e Sociologia e Diritto dell'Economia-SDE.”

Articolo 2

(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato A) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3

(Vigore)

1. Le modifiche di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione.

IL RETTORE

Prof. Giovanni Molari

(Firmato digitalmente)

ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE REP. N.392/2023 DEL 24/03/2023

Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento della Scuola di Economia e Management

(emanato con D.R. n. 344/2013 del 30/04/2013 e successivamente modificato con D.R.1768/2019 del 2/10/2019,

D.R.99/2021 del 28/1/2021 e con il presente D.R..)

PARTE I – ELEMENTI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto e il funzionamento della Scuola di Economia e Management.
2. *abrogato*
3. Alla denominazione della Scuola di Economia e Management può essere aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese: Economics and Management.

Art. 2 (Sede della Scuola, dipartimenti partecipanti, vicepresidenze)

1. *abrogato*
2. *abrogato*
3. *abrogato*

La Scuola di Economia e Management ha sede a Bologna.

Le sedi di Vicepresidenza della Scuola sono: Bologna, Forlì e Rimini.

Partecipano alla Scuola i dipartimenti: Matematica-MAT, Scienze Aziendali-DISA, Scienze Economiche-DSE e Sociologia e Diritto dell'Economia-SDE.

Art. 3 (Natura e funzioni della Scuola)

1. La Scuola è la struttura organizzativa di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di razionalizzazione, supporto, gestione dell'offerta formativa di riferimento. La Scuola può operare su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio riferito alla Scuola.
2. In particolare la Scuola:
 - a) esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità

delle risorse necessarie; a tal fine i Dipartimenti hanno cura di fornire alla Scuola, anche su richiesta della medesima, ogni elemento utile perché quest'ultima possa svolgere le valutazioni di sostenibilità sia specifiche che complessive e di contesto.

- b) *abrogata*
 - c) *abrogata*
 - d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti;
 - e) *abrogata*
 - f) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.
3. La Scuola concorda con i Dipartimenti partecipanti il piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto.
4. La Scuola può coordinare, se delegata dai Dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo in aderenza a quanto previsto nel piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto di Ateneo che in tal caso viene opportunamente integrato.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento i Corsi di Studio riferiti alla Scuola sono deliberati dagli Organi Accademici. Di norma sono i Corsi di Studio dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola.

Art. 4 *abrogato*

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Art. 5 (Il Presidente di Scuola)

1. Il Presidente è un professore ordinario, eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola stessa.
- 1 *bis*. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Presidente di Scuola.
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Scuola ed è componente di diritto del Consiglio che presiede e convoca;

-
-
- b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio;
 - c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola;
 - d) *abrogata*
 - e) *abrogata*
 - f) *abrogata*
 - g) *abrogata*
 - h) *abrogata*
 - i) *abrogata*
 - j) *abrogata*
 - k) *abrogata*
 - l) *abrogata*
 - m) *abrogata*
 - n) *abrogata*
 - o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione.

2 bis. Per esercitare le proprie funzioni il Presidente:

- a) acquisisce dai Dipartimenti e dalle Strutture amministrative ogni elemento utile al raccordo, coordinamento e supporto in relazione alla sostenibilità dell'offerta formativa di riferimento;
 - b) convoca incontri, istituisce e coordina gruppi di lavoro, acquisisce pareri e assume ogni altra iniziativa utile e strumentale;
3. Il Presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

-
-
4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di Vicepresidenza, definite, ove previste, ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello Statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede.
 5. Le cariche di Vicepresidente vicario e di Vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa persona.
 6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di Presidente e Vicepresidente di sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona.
 7. *abrogato*

Art. 6 (Elezione del Presidente della Scuola)

1. Ai fini dell'elezione del Presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 7 (Il Consiglio della Scuola - composizione)

1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:
 - a) il Presidente che lo presiede;
 - b) i Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;
 - c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai Dipartimenti partecipanti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei Dipartimenti nei Consigli delle Scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i Coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della Giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali

rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento nelle diverse Scuole, sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;

- d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze studentesche;
- e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola i Vicepresidenti di sede qualora non siano già membri dello stesso Consiglio;
- f) *abrogata*
- g) *abrogata*

Sono invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i Coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo.

Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze)

1. Il Consiglio della Scuola:

- a) elegge, nel corso della prima riunione utile, il presidente della Scuola.
- b) approva la proposta del Regolamento di funzionamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;
- c) designa i componenti della Commissione paritetica docenti-studenti presso la Scuola;
- d) concorda con ciascun Dipartimento, nella parte di propria competenza, il piano triennale della didattica di cui all'art.18 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
- e) esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;
- f) *abrogata*
- g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti;

-
-
- h) *abrogata*
 - i) *abrogata*
 - j) *abrogata*
 - k) *abrogata*
 - l) coordina, se delegata dai Dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo;
 - m) *abrogata*
 - n) *abrogata*
 - o) *abrogata*
 - p) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.

Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione)

1. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti. Il mandato della Commissione coincide con quello del Consiglio della Scuola.
2. La Commissione è composta:
 - dal Presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la Commissione e la convoca;
 - dai Vicepresidenti di sede;
 - da 16 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. I membri della componente docente sono designati dal consiglio della Scuola prevalentemente tra i propri membri su proposta del Presidente della Scuola, sentiti i Direttori dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche
 - Gli studenti della Commissione paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola e, in subordine, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corsi di Studio riferiti alla

Scuola, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi Consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19 comma 6 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della Commissione, la Scuola può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della Commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai Corsi di Studio riferiti alla Scuola.

3. *abrogato*

Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
- formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
- può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica;
- redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio riferiti alla Scuola, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 7 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.

3. Per la gestione delle attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali di cui facciano parte componenti della Commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.

Art. 11 (Funzionamento degli organi)

1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con particolare riferimento all'art. 38 dello Statuto.

2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- a) forme di consultazione sincrone;

-
-
- b) l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

3. *abrogato*

PARTE III – ORGANIZZAZIONE

Art. 12 (Vicepresidente di sede)

1. Nella propria sede territoriale il Vicepresidente:
 - coadiuva il Presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della didattica;
 - esercita le funzioni di cui alla lettera c) del precedente art. 5 comma. 2;
 - funge da referente della Scuola negli organi del Campus di riferimento, laddove presente nella sede.
2. Il Vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo Consiglio di Campus, laddove presente nella sede.
3. Il Vicepresidente di sede è componente della Commissione paritetica e presiede l'eventuale Sottocommissione territoriale.

Art. 13 (Rapporti fra Scuole e Dipartimenti)

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio riferiti alla Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'Ateneo, dai Dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del Corso di Studio, sentiti gli altri Dipartimenti coinvolti.
2. Il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri Dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei Corsi di Studio proposti, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell'Ateneo.
3. La Scuola garantisce il coordinamento per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento.
4. *abrogato*

-
-
5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto.

Art. 14 (Rapporti con i Corsi di Studio)

1. I Consigli di Corso di Studio:

- esprimono ai Dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni;

Art. 15 *abrogato*

PARTE IV – RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 16 (Risorse finanziarie)

Alle Scuole vengono garantite le risorse e i servizi necessari per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

PARTE V - abrogata

PARTE VI – NORME TRANSITORIE

Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto, i Dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio.

**PARTE VII - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEIO DI CUI AL
DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28/06/2017**

Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)

-
-
1. Le modifiche al presente Regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettorale n. 739 del 28 giugno 2017.
 2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento la Commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento al Regolamento tipo, viene integrata/modificata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.
-

**DECRETO RETTORALE REP. N. 397/2023 DEL 25/03/2023 - MODIFICA AL REGOLAMENTO DI
ATENEO IN MATERIA DI CORSI DI DOTTORATO EMANATO CON D.R. N. 1468 DEL
5/12/2016**

IL RETTORE

- VISTO l'art. 19, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che ha modificato l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme sul dottorato di ricerca;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", n. 226 del 14/12/2021;
- VISTO lo Statuto d'Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - emanato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011 e ss.mm.ii;
- VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di corsi di dottorato emanato con D.R. n. 1468 del 05/12/2016 e ss.mm.ii;
- PRESO ATTO delle delibere del Consiglio degli Studenti del 15/11/2022, del Senato Accademico del 22/11/2022 e del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2022, con cui sono state approvate le modifiche al Regolamento emanato con D.R. 1468/2016;

DECRETA

Art. 1

(Novellazioni)

1. Al Regolamento in materia di corsi di dottorato emanato con D.R. N. 1468/2016 vengono apportate le modifiche così come riportate all'Allegato A) al presente decreto.

Art. 2

(Testo coordinato)

2. Per favorire la comprensione delle modifiche si riporta in Allegato B) il testo coordinato del regolamento a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

Art. 3

(Vigore ed efficacia)

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

Prof. Giovanni Molari

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i)

ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE REP. N. 397/2023 DEL 25/03/2023 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI CORSI DI DOTTORATO

emanato con D.R. 1468/2016, e modificato con D.R. 689/2022

omissis

Art. 4 – Collegio dei docenti

...

17. Il Collegio dei Docenti individua per ciascuna dottoranda o dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica. **I supervisori e i co-supervisori devono possedere elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale negli ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.** I supervisori e i co-supervisori possono essere soggetti esterni al Collegio, purché, in questo caso, almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti richiesti ai componenti del Collegio stesso.

18. I supervisori e i co-supervisori sono responsabili della supervisione dell'attività di ricerca e redazione della tesi delle dottorande e dei dottorandi. Essi ricoprono tale ruolo fino al conseguimento del titolo. ~~In particolare, i supervisori devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del dottorato, incluso il conseguimento del titolo.~~ Qualora il supervisore sia collocato in regime di quiescenza prima del conseguimento del titolo, **egli o ella** esse potrà essere nominato co-supervisore. In tali casi, dovrà essere nominato un nuovo supervisore.

I ricercatori a tempo determinato **e coloro che sono assunti con contratti di ricerca ex L. 79/2022** possono essere nominati **supervisori o co-supervisori** ~~quali co-supervisori~~: **al termine del loro rapporto di lavoro, dovrà essere valutato dal Collegio se vi siano le condizioni per mantenere il ruolo loro assegnato.**

Eventuali modifiche di tali nomine devono essere deliberate dal Collegio dei docenti.

omissis

ALLEGATO B) AL DECRETO RETTORALE REP. N. 397/2023 DEL 25/03/2023**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI DOTTORATO**

emanato con D.R. 1468/2016 e SS.MM.II, integrato con le modifiche apportate dall'Allegato A
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito indicata come Università), nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 2 - Accredimento, istituzione e durata dei corsi

1. I corsi di dottorato sono istituiti sulla base delle procedure previste dallo Statuto e a seguito di delibera adottata da parte dei Dipartimenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva l'istituzione del corso di dottorato, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti.
3. L'Università istituisce corsi di dottorato subordinatamente all'accREDITamento al Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito indicato come Ministero). L'accREDITamento si articola nell'autorizzazione all'istituzione dei corsi di dottorato, avente durata quinquennale, e nella verifica annuale della permanenza dei requisiti necessari per l'accREDITamento stesso.
4. La durata legale dei corsi di dottorato non può essere inferiore a tre anni, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa.
5. L'Ateneo adotta, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA).

Art. 3 - Organi dei corsi di dottorato

1. Sono organi dei corsi di dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

Art. 4 - Collegio dei docenti

1. I membri del Collegio dei docenti sono nominati dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti nei corsi di dottorato tra i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori i cui ambiti di ricerca siano coerenti con le discipline del corso di dottorato e in conformità con i requisiti per l'accREDITamento e con le norme di legge. Tale nomina è disposta per ciascun ciclo di dottorato.
2. Il personale docente e ricercatore di altri Atenei può essere nominato membro del Collegio, previo nulla osta dell'Ateneo di appartenenza. I docenti, i dirigenti di ricerca e posizioni equivalenti di Enti in convenzione con l'Università possono essere membri del Collegio dei docenti in base a quanto indicato nelle specifiche convenzioni.

3. Il Collegio dei docenti è composto da un minimo di dodici membri compreso il Coordinatore. La composizione del Collegio deve tener conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, o docenti con analoga qualifica in Università straniere, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. Possono far parte del Collegio dei docenti, nel rispetto delle norme previste dal DM 226/2021, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. La composizione del Collegio dei docenti deve in ogni caso rispettare le disposizioni ministeriali relative ai requisiti per l'accreditamento.

4. Nel caso di corsi di dottorato in convenzione con Atenei e istituzioni estere, il Collegio dei docenti è formato nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti e secondo quanto disciplinato dalle specifiche convenzioni.

5. Il Collegio dei docenti dei corsi di dottorato industriale di cui all'art. 25 deve essere composto da almeno un soggetto di elevata qualificazione scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa coinvolta nel corso di dottorato.

6. Ogni componente del Collegio dei docenti può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui al DM 226/2021.

7. La composizione del Collegio dei docenti è deliberata dai Consigli di Dipartimento ed è aggiornata annualmente, in sede di richiesta di attivazione ed è depositata al Ministero, contestualmente alla richiesta di accreditamento.

8. Il Collegio dei docenti, all'avvio del ciclo, prende in carico i cicli già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso. Per i corsi di nuova istituzione, il Collegio è competente ad assumere le delibere dal giorno successivo alla sua nomina, fermi restando modalità e termini di verifica operati dal Ministero.

9. Il Collegio dei docenti è preposto alla definizione degli obiettivi, alla programmazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica.

10. Tra le materie oggetto di delibera da parte del Collegio dei docenti vi sono:

- a. definizione e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;
- b. assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 13;
- c. individuazione dei supervisori di cui ai commi 17 e 18;
- d. programmazione e monitoraggio delle attività formative e di ricerca, per ciascuna dottoranda o dottorando;
- e. termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dalle dottorande e dai dottorandi;

-
-
- f. esclusione delle dottorande e dei dottorandi, previa acquisizione del parere motivato dei supervisor;
- g. autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il corso di dottorato;
- h. autorizzazione allo svolgimento di periodi di studio e ricerca in Italia e all'estero;
- i. individuazione dei valutatori delle tesi di dottorato;
- j. definizione delle date dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- k. richieste di trasferimento;
- l. approvazione di convenzioni di cotutela;
- m. pareri in merito alla stipula di convezioni con Atenei ed Enti di ricerca, istituzioni pubbliche o private o imprese;
- n. individuazione dei componenti della Commissione di ammissione di cui all'art. 9 e della Commissione giudicatrice di cui all'art. 22 da proporre al Magnifico Rettore.
11. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la presenza, anche in modalità telematica, della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I componenti del Collegio non possono delegare altri nella propria funzione.
12. Le delibere del Collegio dei docenti sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, anche in modalità telematica, alla votazione. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore.
13. Delle riunioni e deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti è redatto verbale, debitamente sottoscritto, da trasmettere agli Uffici competenti entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione del Collegio.
14. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, la composizione del Collegio dei docenti è integrata con la presenza di un massimo di due rappresentanti delle dottorande e dei dottorandi iscritti, senza diritto di voto.
15. I due rappresentanti delle dottorande e dei dottorandi nel Collegio restano in carica tre anni. Le elezioni sono indette con congruo preavviso dal Coordinatore. L'elettorato attivo e passivo spetta alle dottorande e ai dottorandi iscritti alla data delle elezioni. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti si procede con sorteggio.
16. I rappresentanti delle dottorande e dei dottorandi decadono al momento della perdita della loro qualifica; ove ciò si verifichi prima del termine del mandato, si provvede alla sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati non eletti ovvero mediante elezioni qualora lo scorrimento non sia possibile. Il mandato del subentrante termina con il triennio degli altri rappresentanti.
17. Il Collegio dei Docenti individua per ciascuna dottoranda o dottorando un supervisore e uno o più co-supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica. I supervisor e i co-supervisor devono possedere elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale negli ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del

corso di dottorato. I supervisor e i co-supervisor possono essere soggetti esterni al Collegio, purché, in questo caso, almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti richiesti ai componenti del Collegio stesso.

18. I supervisor e i co-supervisor sono responsabili della supervisione dell'attività di ricerca e redazione della tesi delle dottorande e dei dottorandi. Essi ricoprono tale ruolo fino al conseguimento del titolo. Qualora il supervisor sia collocato in regime di quiescenza prima del conseguimento del titolo, egli o ella potrà essere nominato co-supervisor. In tali casi, dovrà essere nominato un nuovo supervisor.

I ricercatori a tempo determinato e coloro che sono assunti con contratti di ricerca ex L. 79/2022 possono essere nominati supervisor o co-supervisor: al termine del loro rapporto di lavoro, dovrà essere valutato dal Collegio se vi siano le condizioni per mantenere il ruolo loro assegnato. Eventuali modifiche di tali nomine devono essere deliberate dal Collegio dei docenti.

Art. 5 - Coordinatore

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato, secondo le modalità specificate nel successivo comma 2, ad un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, ad un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dal DM 226/2021 articolo 4, comma 1, lettera a. numero 3. Il Coordinatore può anche essere un dirigente di ricerca di un Ente italiano o estero, e deve in ogni caso far parte del Collegio stesso.

2. L'elezione del Coordinatore è indetta dal Decano del Collegio dei docenti. La votazione avviene a scrutinio segreto: la seduta è valida con la presenza, anche in modalità telematica, della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Nella prima votazione l'elettorato passivo è esteso a tutti i professori di prima fascia ed ai dirigenti di ricerca, ed è eletto Coordinatore chi ottiene i voti della maggioranza assoluta dei votanti. Nella seconda votazione, da svolgersi se la prima votazione non ha dato esito positivo, l'elettorato passivo è esteso a tutti i professori di prima, i professori di seconda fascia e ai dirigenti di ricerca, ed è eletto Coordinatore chi ottiene i voti della maggioranza assoluta dei votanti. Nelle successive eventuali votazioni l'elettorato passivo è esteso a tutti i professori di prima e seconda fascia, ed è eletto Coordinatore chi ottiene la maggioranza relativa dei voti espressi.

3. Il Coordinatore rimane in carica per un triennio a decorrere dalla nomina e può essere rieletto per un ulteriore triennio una sola volta. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.

4. Il Coordinatore coordina le attività del corso di dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti. Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.

5. Su proposta del Coordinatore, il Collegio può nominare un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università facenti parte del Collegio. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 6 - Requisiti di accesso

1. Possono accedere ai corsi di dottorato, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:

-
-
- a. laurea specialistica o magistrale;
 - b. laurea dell'ordinamento previgente (vecchio ordinamento);
 - c. titolo accademico rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - d. titolo accademico di secondo livello conseguito all'estero, riconosciuto equivalente ai titoli di cui alle lettere a., b., c.
2. Eventuali requisiti specifici potranno essere previsti per i singoli corsi di dottorato e indicati nel bando.
3. Il titolo accademico valido per l'accesso al dottorato, di cui al comma 1 del presente Articolo, deve essere conseguito entro la data di perfezionamento dell'iscrizione al corso. I candidati in attesa di conseguire il titolo, che risultino vincitori di una posizione, potranno iscriversi con riserva. L'iscrizione sarà perfezionata solo quando il candidato produrrà attestazione del conseguimento del titolo, con le modalità ed entro i termini descritti nel bando di ammissione. Il titolo deve comunque essere conseguito prima dell'inizio del corso.
4. Per i candidati in possesso di un titolo conseguito all'estero, l'idoneità del titolo è accertata dalle Commissioni giudicatrici, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. All'atto dell'immatricolazione i vincitori con titolo conseguito all'estero dovranno esibire un documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli quali il Diploma Supplement, la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane nel Paese in cui è stato conseguito il titolo e l'attestazione di comparabilità rilasciata dai centri internazionali di riconoscimento dei titoli accademici. L'Università si riserva la possibilità di eseguire ulteriori accertamenti anche dopo il perfezionamento dell'iscrizione, qualora dovessero sussistere dubbi sulla natura o validità del titolo stesso.
5. Qualora, a seguito di verifica, il titolo prodotto non soddisfi i requisiti di accesso di cui ai commi 1, 3 e 4, i candidati saranno esclusi dal corso di dottorato, con l'obbligo di restituire le rate di borsa di studio indebitamente percepite.

Art. 7 - Bando di concorso

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati, espletata mediante selezione ad evidenza pubblica.
2. Il bando, redatto in italiano e in inglese, emanato con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito Internet dell'Università, sul sito Euraxess e sul sito del Ministero, indica:
 - a. corsi di dottorato attivati (anche in convenzione);
 - b. data di inizio e durata legale dei corsi;
 - c. numero di posti disponibili, inclusi quelli finanziati con borse;
 - d. eventuali posizioni riservate sulla base di specifiche indicazioni di legge o definite dal bando;

-
-
- e. eventuali posizioni a tema vincolato;
 - f. eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione di contratti di Apprendistato per il Dottorato di Ricerca;
 - g. eventuali forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, inclusi gli assegni di ricerca, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei;
 - h. importo delle tasse e dei contributi a carico delle dottorande e dei dottorandi per l'anno accademico di immatricolazione, incluse eventuali esenzioni;
 - i. documenti che i candidati devono presentare per poter partecipare alle prove di ammissione;
 - j. modalità e tempi di svolgimento delle prove di ammissione e criteri di valutazione;
 - k. modalità e tempi di presentazione delle domande.
3. Qualora si rendano disponibili, anche successivamente allo scadere dei termini di pubblicazione del bando, ulteriori posizioni, queste potranno essere assegnate, purché siano rese note e pubblicate almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle prove di esame.
4. Potranno essere ammessi ulteriori idonei ai corsi di dottorato, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse fino ad un mese prima della data di inizio dei corsi. Entro tale data, qualora le risorse derivino da finanziamenti esterni, dovranno essere stipulate le convenzioni. L'ammissione di idonei avverrà nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Art. 8 - Prove di ammissione

1. Le prove di ammissione sono deliberate dal Collegio dei docenti e possono avvenire in una delle seguenti modalità:

- a. Valutazione titoli e/o progetto di ricerca e prove d'esame
- b. Valutazione titoli e/o progetto di ricerca.

2. Lo svolgimento delle prove d'esame avverrà nei termini e con le modalità specificate nel bando di selezione. Le prove d'esame potranno essere sostenute in una delle lingue straniere indicate nel bando di selezione. Nell'ambito della seduta di valutazione dei titoli, non è ammessa la presenza dei candidati.

Art. 9 - Commissioni di ammissione

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina, per ciascun corso di dottorato, un'unica Commissione di ammissione composta, di norma, da tre professori e/o ricercatori universitari, fino ad un numero massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum. Il Collegio nomina altresì un congruo numero di membri supplenti.

2. La Commissione opera assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Prima dell'inizio delle prove, la Commissione può definire eventuali sub-criteri di valutazione, resi pubblici nei modi e nei tempi previsti dal bando di concorso.

-
-
3. In presenza di borsa di studio finanziata da un ente esterno, a seguito della stipula di apposita convenzione, la Commissione può essere integrata da un esperto in rappresentanza dell'ente finanziatore al solo fine di esprimere un giudizio di idoneità sui candidati che concorrono per l'assegnazione della borsa di studio oggetto di finanziamento esterno.
 4. Se previsto in convenzione, la Commissione può essere integrata da uno o più esperti, per la valutazione dei soli candidati interessati da tali convenzioni.
 5. Per il rimborso delle spese sostenute dai commissari si applica il Regolamento delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese, emanato con D.R. n. 21/2014 del 10/01/2014.
 6. La Commissione può riunirsi in modalità telematica per la seduta preliminare e la valutazione dei titoli e/o dei progetti di ricerca.
 7. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; in caso di parità, dal più anziano d'età. La Commissione può definire altri criteri per l'individuazione del Presidente. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentra uno dei membri supplenti, nominati ai sensi del comma 1.

Art. 10 - Graduatorie di merito

1. La Commissione di ammissione, al termine della procedura di valutazione, redige una graduatoria unica per ciascun corso di dottorato. La Commissione redige inoltre eventuali graduatorie specifiche per l'ammissione, nel caso di posti riservati per disposizioni di legge e/o negli altri casi in cui il bando prevede specifiche riserve. Se il bando prevede l'attribuzione di posizioni a tema vincolato, la Commissione valuta anche la specifica idoneità dei candidati che hanno espresso la volontà di partecipare alla selezione per tali posizioni, nel rispetto delle procedure e tempistiche specificate nel bando. L'idoneità è attribuita in considerazione delle competenze, esperienze e attitudini specifiche dei candidati, nonché sulla base della coerenza rispetto al profilo ricercato. Il Rettore dispone con proprio decreto l'approvazione degli atti della selezione e approva le graduatorie generali di merito.
2. I candidati risultati vincitori sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti messi a bando. L'attribuzione di posti a tema vincolato può avvenire solo a favore dei candidati per i quali la Commissione di ammissione abbia espresso uno specifico giudizio di idoneità.
3. In caso di parità nella valutazione, precede il candidato più giovane d'età. Nell'ipotesi di attribuzione di borsa di studio, il criterio di precedenza è costituito dalla condizione economica del nucleo familiare del candidato, determinata ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
4. L'immatricolazione dei vincitori deve essere perfezionata nelle modalità ed entro i termini indicati nel bando.
5. Qualora, a seguito di rinunce, dovessero liberarsi posti con borsa di studio, saranno contattati tutti i vincitori di posizioni senza borsa, compresi quelli che, nei termini previsti, vi abbiano rinunciato.
6. A seguito di rinuncia, espressa o tacita, da parte di un candidato vincitore, una comunicazione è inviata al candidato subentrante nelle modalità indicate nel bando. I candidati idonei subentranti che non provvedano ad immatricolarsi nei tempi e nei modi indicati in tale comunicazione sono considerati tacitamente rinunciatari.

7. Non si procederà allo scorrimento della graduatoria successivamente alla data di inizio del corso di dottorato.

8. I vincitori che siano già iscritti ad un corso di dottorato, per potersi immatricolare, devono rinunciare alla precedente iscrizione. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per il dottorato in Italia, non può fruirne una seconda volta.

Art. 11 – Ammissione in sovrannumero

1. Possono essere ammessi in sovrannumero, previa partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 7 e superamento delle prove di ammissione di cui all'art. 8, i seguenti candidati:

a. assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri italiano o da Enti del proprio Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio;

b. titolari di contratto di Apprendistato per il Dottorato di Ricerca, che non rientrino nei posti messi a bando;

c. candidati che beneficino di finanziamenti erogati nell'ambito di programmi di formazione e mobilità internazionale e/o candidati provenienti da Paesi esteri con i quali sia stato stipulato un accordo finalizzato all'ammissione ai corsi di dottorato.

2. I candidati di cui alla lettera c. del precedente comma possono, inoltre, essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato senza obbligo di partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 7 e di superamento delle prove di ammissione di cui all'art. 8, purché selezionati mediante procedure di valutazione comparativa, previo giudizio positivo del Collegio dei docenti in merito all'idoneità scientifica.

Art. 12 - Tasse e contributi di iscrizione

1. Alle dottorande e ai dottorandi si applicano le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per la contribuzione studentesca, emanato con D.R. N. 662/2018 del 07/05/2018.

2. La rinuncia e l'esclusione dal corso di dottorato non danno diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati.

3. Per il conseguimento del titolo, è obbligatorio il pagamento della tassa connessa alla presentazione della domanda di ammissione all'esame finale e al rilascio della pergamena, il cui importo è deliberato dagli Organi Accademici.

Art. 13 - Borse di studio

1. Il finanziamento di Ateneo per borse di studio nell'ambito dei corsi di dottorato è deliberato dagli Organi Accademici. Tale finanziamento può essere incrementato per mezzo di importi deliberati dalle Strutture dell'Università sulla base di convenzioni o finanziamenti derivanti da enti esterni.

2. Ai fini dell'accreditamento, è necessaria la disponibilità di un numero medio, a livello di Università, di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio. Per il singolo corso di dottorato, il numero di borse non può essere inferiore a tre.

3. Il pagamento delle borse di studio alle dottorande e ai dottorandi è effettuato in rate mensili posticipate, a decorrere dalla data di inizio del corso.

4. L'importo minimo delle borse di studio è determinato con decreto ministeriale. In sede di attivazione dei corsi, il Consiglio del Dipartimento proponente può deliberare l'aumento dell'importo minimo delle borse di studio nella misura annualmente deliberata dagli Organi Accademici, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. In tal caso, l'aumento si applica a tutte le borse di studio messe a bando nell'ambito del corso di dottorato.

5. A tutte le dottorande o dottorandi a qualsiasi titolo iscritti deve essere assicurato un budget aggiuntivo pari al 50% dell'importo della borsa di studio di cui al comma 4 per i periodi di soggiorno all'estero, di cui all'art. 14 c. 7. Tale budget non può essere fruito per soggiorni di durata inferiore a un mese continuativo, né nel luogo di residenza della dottoranda o del dottorando. Il budget aggiuntivo per periodi di ricerca all'estero può essere fruito per un massimo di 12 mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in cotutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 3 c.2 DM 226/2021. Il saldo dell'aumento della borsa di studio deve essere richiesto a cura della dottoranda o del dottorando entro sei mesi dalla data di conclusione del soggiorno, pena la decadenza dal beneficio economico.

6. Le Strutture dell'Università devono garantire, per ogni dottoranda o dottorando, a qualunque titolo iscritta/o ad un corso di dottorato a decorrere dalla data di inizio del corso e fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, la disponibilità di un budget di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa di studio di cui al comma 5. Tale budget, gestito dalle Strutture, è finalizzato a finanziare i costi connessi allo svolgimento dell'attività di formazione e ricerca, in Italia e all'estero, compreso il rimborso delle spese di trasferta. Gli importi eventualmente non utilizzati in un determinato anno di corso saranno cumulati con quelli a disposizione della dottoranda o del dottorando per i successivi anni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai borsisti di cui all'art. 11 c.1 lett. a) e c).

8. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS ai sensi della normativa vigente, nella misura di due terzi a carico dell'Università e di un terzo a carico del borsista. Le dottorande e i dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Art. 14 - Diritti e doveri delle dottorande e dei dottorandi

1. La qualifica di dottoranda o dottorando si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato, decorre dalla data di inizio del corso e perdura fino al conseguimento del titolo o all'esclusione dal corso o alla rinuncia allo stesso. Le esclusioni dai corsi di dottorato sono disposte con Decreto Rettorale. Dal termine della durata legale del corso non valgono le compatibilità e incompatibilità di cui ai successivi artt. 15 e 16.

2. La dottoranda o dottorando deve frequentare il corso di dottorato per l'intera durata legale dello stesso con un impegno esclusivo a tempo pieno, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 15, 18 e 25.

3. La dottoranda o dottorando deve seguire le attività didattiche e svolgere le attività di ricerca programmate dal Collegio dei docenti per ciascun anno accademico, nonché presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e nelle modalità fissati dal Collegio. La valutazione delle attività delle dottorande e dei dottorandi è effettuata dal Collegio dei docenti almeno una volta all'anno. La valutazione negativa comporta l'esclusione dal corso di dottorato. In tal caso, il pagamento della borsa di studio è interrotto dalla data del Decreto di esclusione.

4. Presentando apposita domanda all'Università, una dottoranda o un dottorando possono, in qualunque momento, rinunciare irrevocabilmente:

- a. all'iscrizione al corso di dottorato;
- b. alla borsa di studio, mantenendo l'iscrizione al corso di dottorato.

5. Le rinunce di cui al comma precedente comportano l'interruzione del pagamento della borsa di studio dalla data di decorrenza della rinuncia.

6. Nei casi di esclusione e rinuncia di cui ai commi 3 e 4, qualora la dottoranda o il dottorando abbiano ricevuto il pagamento di rate successive alla data di decorrenza dell'esclusione o rinuncia, sono obbligati a restituire quanto indebitamente percepito.

7. Nell'ambito della durata legale del corso di dottorato, e previa autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti, le dottorande e i dottorandi svolgono ordinariamente attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

8. Le dottorande e i dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Al termine della durata legale del corso di dottorato, tale disposizione non trova più applicazione.

Per attività di cui al presente comma, alle dottorande e ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'art. 1 c.1 lettera b. del D.L. 105/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

9. Alle dottorande e ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui alla normativa vigente.

10. È condizione necessaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che ciascuna dottoranda o dottorando acceda al catalogo IRIS e inserisca i dati relativi alla propria produzione scientifica.

11. Alla conclusione del corso di dottorato, le dottorande e i dottorandi devono effettuare la compilazione online del questionario di valutazione del corso di dottorato frequentato.

Art. 15 - Attività compatibili

1. Le seguenti attività sono compatibili con la frequenza di un corso di dottorato, subordinatamente all'autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti e previo parere favorevole del supervisore:

- a. tirocinio pratico e professionale non contemplato nel percorso dottorale, purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire lo svolgimento delle attività del corso di dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;

- b. attività di tutorato, non contemplate nel percorso formativo nei limiti di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato emanato con D.R. n. 418/2011 del 20 aprile 2011.

2. Il Collegio dei docenti può autorizzare la dottoranda o il dottorando a svolgere attività retribuite che gli consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previo parere favorevole del supervisore e previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato

3. Le dottorande e i dottorandi sono tenuti a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, a pena di esclusione.

4. Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ammessi ai corsi di dottorato si applica la normativa vigente in tema di compatibilità.

Art. 16 - Incompatibilità e divieti di cumulo

1. L'iscrizione ad un corso di dottorato è incompatibile con:

a. iscrizione ad altro corso di dottorato e nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente;

b. incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione linguistica presso qualsiasi Ateneo o Ente che rilasci titoli accademici.

2. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con:

a. altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività della dottoranda o del dottorando;

b. il trattamento economico corrisposto ai medici in formazione specialistica. L'erogazione della borsa di studio è sospesa per il periodo di contemporanea iscrizione con la scuola di specializzazione medica;

c. assegni di ricerca. I beneficiari di assegni di ricerca, vincitori di borsa di studio nell'ambito di un corso di dottorato, devono rinunciare irrevocabilmente all'assegno o alla borsa di studio entro la data di inizio dei corsi.

3. La violazione dell'incompatibilità di cui alla lettera a. del comma 1 determina la decadenza dalla seconda iscrizione. La violazione delle restanti incompatibilità e divieti di cumulo di cui ai commi precedenti comporta l'esclusione dal corso di dottorato.

Art. 17 - Attività clinico assistenziali per dottorande e dottorandi di area medica e veterinaria

1. Le dottorande e i dottorandi di area medica e veterinaria, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere rispettivamente attività clinico-assistenziale e attività dei servizi veterinari, nelle forme e nelle modalità disciplinate dagli Organi Accademici e sottoscritte tra l'Università e le Strutture ove tali attività sono svolte.

Art. 18 - Frequenza congiunta tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione medica

1. Ai medici in formazione specialistica è consentita la frequenza congiunta di corsi di dottorato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal Consiglio della Scuola di specializzazione medica e dal Collegio dei docenti del dottorato;

b. incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, le dottorande e i dottorandi possono presentare al Collegio dei docenti domanda di riduzione delle attività dottorali. Il Collegio dei docenti accoglie la richiesta, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della Scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della Scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

3. Per le dottorande e i dottorandi iscritti ad un corso di specializzazione medica, si applica quanto previsto dal Regolamento in materia di scuole di specializzazione, emanato con D.R. N. 1/2011 del 03/01/2011, e ss.mm.ii., e dal contratto di formazione specialistica.

Art. 19 - Sospensione e proroghe

1. La dottoranda o il dottorando possono chiedere la sospensione, nelle seguenti ipotesi:

a. servizio civile;

b. grave e documentata malattia;

c. gravi e documentati motivi personali e familiari.

2. In tutti i casi di cui ai punti precedenti, la sospensione può essere richiesta per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 6 mesi, salvo i casi previsti dalla legge.

3. La frequenza del corso di dottorato è sospesa obbligatoriamente in caso di maternità, paternità, adozione e affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia, e per malattia o infortunio di durata superiore a trenta giorni, adeguatamente documentati. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2007 e le disposizioni recate dal comma 6, ultimo periodo, dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, estese alle dottorande che fanno riferimento a casse previdenziali diverse dall'INPS.

4. La sospensione comporta lo slittamento della durata legale del corso pari alla somma dei periodi di sospensione eventualmente fruiti.

5. La carriera di dottorato non può essere sospesa successivamente al termine della durata legale del corso.

6. La sospensione deve essere chiesta presentando apposita domanda documentata all'Università e non può avere decorrenza antecedente la data di tale richiesta.

-
-
7. Durante tale periodo sono sospese sia la carriera sia l'erogazione della borsa di studio, se prevista.
 8. Al termine del periodo di sospensione, la dottoranda o il dottorando riprendono la frequenza del corso, comunicandolo al Settore Dottorato di Ricerca per la regolarizzazione dell'iscrizione all'anno accademico corrente. Qualora ciò non si verifichi, la dottoranda o il dottorando sono esclusi. Per le dottorande e i dottorandi borsisti, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso, sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
 9. Il Collegio dei docenti, su richiesta del supervisore e previo consenso della dottoranda o del dottorando, può decidere una proroga della durata del corso di dottorato per motivate esigenze scientifiche, garantendo in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio e assicurandone la copertura finanziaria con fondi a carico dell'Ateneo, delle Strutture e/o degli Enti finanziatori. La proroga può avvenire per multipli di 1 mese, fino ad un massimo di 12 mesi.
 10. Il Collegio dei docenti, su richiesta della dottoranda o del dottorando, può altresì concedere una proroga dei termini per la presentazione della tesi di dottorato, della durata massima di 12 mesi, quando, per comprovati motivi non sia possibile procedere nei tempi previsti. Tale proroga è concessa senza oneri finanziari a carico dell'Ateneo.
 11. I periodi di sospensione e di proroga di cui al presente articolo, fruiti da ciascuna dottoranda o dottorando, non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge.

Art. 20 - Proprietà dei risultati e riservatezza

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dalla dottoranda o dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, imprese o enti coinvolti.
2. La dottoranda o il dottorando sono tenuti a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.

Art. 21 - Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca, che può specificare l'eventuale curriculum seguito, è rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi di dottorato, che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Il diploma finale deve essere corredato da un documento in cui sono certificate le attività formative svolte dalle dottorande e dai dottorandi (Diploma Supplement).
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua inglese (abstract) e da una relazione della dottoranda o dottorando sulle attività svolte e sulle eventuali pubblicazioni, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. Il dottorando o la dottoranda deve effettuare il caricamento della tesi sugli applicativi di Ateneo. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è inviata ad

almeno due valutatori esterni ai soggetti che rilasciano il titolo, scelti dal Collegio dei docenti e per i quali non è previsto alcun compenso. Almeno uno dei valutatori dev'essere parte del personale docente universitario. I valutatori esprimono, entro trenta giorni dalla ricezione della tesi, un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione o il differimento per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione, corredata da un nuovo parere scritto dei valutatori, reso a seguito delle correzioni o integrazioni apportate.

4. L'ammissione alla discussione è subordinata al deposito, da parte dell'interessata/o, della tesi in formato digitale nell'archivio istituzionale di Ateneo, che ne garantisce la conservazione e l'eventuale pubblica consultabilità.

5. La discussione si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 22 e, fatti salvi eccezionali motivi di riservatezza o di tutela della proprietà dei risultati, è pubblica. Al termine della discussione, la Commissione redige il verbale nel quale esprime un giudizio collegiale scritto, motivato e circostanziato sulla tesi di dottorato presentata dal candidato.

6. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, la dottoranda o il dottorando decadono dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca.

Art. 22 - Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina, per ciascun corso di dottorato, una o più Commissioni giudicatrici, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Ciascuna Commissione è composta di norma da tre professori e/o ricercatori universitari, fino ad un numero massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum. Ciascuna commissione nomina altresì un numero congruo di supplenti.

2. Della commissione non possono far parte i supervisor e i co-supervisor delle dottorande e dei dottorandi. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M 226/2021. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

3. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

4. Per il rimborso delle spese sostenute dai commissari si applica il Regolamento delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese, emanato con D.R. n. 21/2014 del 10/01/2014.

5. I Commissari possono partecipare alla discussione della tesi in modalità telematica.

6. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentra uno dei membri supplenti nominati ai sensi del precedente comma 1.

7. Gli accordi con Atenei e istituzioni esteri finalizzati al rilascio del titolo di dottorato multiplo o congiunto possono prevedere criteri di composizione della Commissione diversi da quelli di cui ai commi precedenti.

Art. 23 - Trasferimenti da altri Atenei

1. Le dottorande e i dottorandi iscritti presso un altro Ateneo italiano o estero possono, entro la fine del primo anno di corso, chiedere l'iscrizione al secondo anno di un corso di dottorato presso l'Università a condizione che:

- a. esista, fra i corsi di dottorato dell'Università, un corso con obiettivi formativi e di ricerca affini a quelli del corso di provenienza;
- b. il Collegio dei docenti, valutate le attività svolte dalla dottoranda o dal dottorando nell'Ateneo di provenienza, accolga la richiesta di trasferimento.

2. Qualora la richiesta di trasferimento sia accolta, l'interessato deve produrre idonea certificazione attestante il superamento del primo anno di corso.

3. All'interessato non sarà in ogni caso conferita alcuna borsa di studio.

Art. 24 - Corsi di dottorato in convenzione

1. L'Università, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi di dottorato in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti:

- a. altre università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b. enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c. istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica accreditate ai sensi dell'articolo 15 del DM 226/2021 con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d. imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e. pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

2. Le convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 devono essere stipulate in tempo utile per garantire la presentazione della richiesta di accreditamento ministeriale di cui all'art 2 c. 3 e l'emanazione del bando di concorso di cui all'art. 7.

3. Tra le materie disciplinate nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, vi sono:

- a. condivisione delle attività formative e di ricerca;
- b. modalità di svolgimento delle attività delle dottorande e dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti;

-
-
- c. disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate;
 - d. equa ripartizione degli oneri finanziari tra i partner secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
 - e. apporti scientifici e didattici delle parti e relativa gestione della proprietà intellettuale;
 - f. modalità di scambio e di mobilità del personale docente e delle dottorande e dottorandi ed eventuali forme di tutela;
 - g. possibilità di rilasciare il titolo accademico multiplo o congiunto.

Art. 25 – Dottorato industriale e Alto apprendistato

1. L'Università, previa approvazione degli Organi Accademici, può attivare corsi di dottorato industriale sulla base di convenzioni con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale danno particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività delle dottorande e dei dottorandi.

2. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale possono:

- a. indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
- b. destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

3. L'Università può attivare, previa approvazione degli Organi Accademici, percorsi in Apprendistato per il Dottorato di Ricerca con enti pubblici e privati. Tali percorsi prevedono la stipula di contratti di apprendistato tra tali enti e i candidati ammessi alla frequenza dei corsi a seguito della partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 7 e al superamento delle prove di ammissione di cui all'art. 8.

Art. 26 - Corsi di dottorato di interesse nazionale

1. L'Università, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, può attivare dottorati di interesse nazionale cofinanziati dal Ministero e nel rispetto dei requisiti definiti dalla normativa vigente.

2. Tali convenzioni dovranno prevedere:

- a. l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca,
- b. le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario,
- c. le modalità di scambio e di mobilità del personale docente e delle dottorande e dottorandi ed eventuali forme di tutela,

-
-
- d. per ciascun ciclo di dottorato almeno 30 borse di studio,
- e. una quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione incrementata in misura pari al 20% dell'importo della borsa, a valere sul cofinanziamento ministeriale.
3. Si dovrà prevedere già in fase di accreditamento il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una università e almeno altri quattro soggetti proponenti, di cui all'art. 3 c. 2 del DM 226/2021 per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca delle dottorande e dei dottorandi.

Art. 27 – Accordi internazionali sul dottorato

1. L'Università promuove la stipula di accordi internazionali sul dottorato con istituzioni e Atenei esteri, finalizzati ad instaurare rapporti di collaborazione pluriennale. Previa approvazione dei Collegi dei docenti, l'Università può stipulare accordi volti a:

- a. istituire programmi di dottorato congiunti;
- b. siglare accordi-quadro di cotutela;
- c. favorire e incentivare la mobilità di dottorande o dottorandi.

2. Gli accordi per l'istituzione di programmi di dottorato congiunti, oltre alle materie di cui all'art. 24, comma 3, disciplinano:

- a. la sede di immatricolazione delle dottorande e dottorandi;
- b. la disciplina della contribuzione studentesca applicabile e gli eventuali esoneri;
- c. le procedure di selezione, che possono essere espletate, ai sensi dell'art. 11 c. 2, da commissioni internazionali e/o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo;
- d. i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e giudicatrici;
- e. lo schema della mobilità delle dottorande o dottorandi e del personale docente coinvolto;
- f. le procedure per la redazione e la discussione delle tesi;
- g. la denominazione e la tipologia del titolo rilasciato (doppio, multiplo o congiunto).

3. Gli accordi-quadro di cotutela, oltre alle materie di cui all'art. 24, comma 3, disciplinano altresì:

- a. il/i corso/i di dottorato coinvolto/i;
- b. la disciplina della contribuzione studentesca applicabile e gli eventuali esoneri;
- c. il regime assicurativo applicabile;
- d. le modalità e la sede di svolgimento dell'esame finale;

e. i criteri per la composizione della Commissione giudicatrice, avente carattere paritetico, al fine di garantire pari rappresentanza agli Atenei contraenti;

f. l'esatta denominazione dei titoli rilasciati dagli Atenei contraenti, a seguito di positivo superamento dell'esame finale.

4. Le convenzioni individuali di cotutela disciplinano:

a. la durata e la data di inizio del corso di dottorato;

b. l'oggetto del progetto di ricerca;

c. lo schema di mobilità. Per le convenzioni individuali di cotutela, stipulate a favore di dottorande o dottorandi immatricolati presso Atenei esteri, il periodo di ricerca, che la dottoranda o il dottorando dovranno svolgere presso l'Università, deve avere una durata di almeno un anno, anche non continuativo. Periodi inferiori all'anno, e comunque superiori a sei mesi, devono essere approvati dai Collegi dei docenti;

d. il titolo provvisorio della tesi;

e. i nomi dei supervisori, afferenti alla sede amministrativa e alla sede ospitante;

f. l'esatta denominazione dei titoli rilasciati dagli Atenei contraenti, a seguito di positivo superamento dell'esame finale.

5. Le convenzioni individuali di cotutela possono essere stipulate a favore di dottorande o dottorandi immatricolati presso l'Università o presso Atenei esteri. Le convenzioni individuali di cotutela sono stipulate, di norma, durante il primo anno di iscrizione al dottorato. In casi specifici, è possibile procedere con la stipula di convenzioni individuali di cotutela a favore di dottorande o dottorandi iscritti al primo semestre del secondo anno di iscrizione al dottorato.

6. Le dottorande e i dottorandi in cotutela sono tenuti a rispettare i diritti e gli obblighi previsti nel presente Regolamento. Sono altresì soggetti alle verifiche dell'attività svolta e dei risultati prodotti, effettuati dai Collegi dei docenti, ai fini del superamento di ciascun anno di corso.

Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione e si applicherà a partire dal XXXVIII ciclo.

Per i cicli precedenti si applica il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1468 del 5/12/2016 e s.m.i.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226 e alla normativa vigente in tema di dottorati di Ricerca.

**DECRETO RETTORALE REP. N. 453/2023 - PROT. N. 96686 DEL 05/04/2023 - MODIFICA AL
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST-
LAUREA AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L. 240 DEL 30.10.2010 EMANATO CON DECRETO
RETTORALE DEL 05/02/2020 N. 136 E SS.MM.II**

IL RETTORE

VISTI

- l'art. 18 della Legge n. **240 del 30/10/2010** **istitutiva delle borse di studio per attività di ricerca post-laurea;**
- l'art. 1 comma 1 della Legge n. 398 del 30/11/1989 "Norme in materia di borse di studio universitarie";
- l'art. 14 comma 6-vicies-ter della Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022;
- lo Statuto di Ateneo emanato con DR n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento per l'istituzione borse di studio per attività di ricerca post-laurea ai sensi dell'art.18 della L. 240 del 30.10.2010* emanato con D. R. n. 136 del 05/02/2020 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

- che nella seduta del 28/02/2023, il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte al *Regolamento per l'istituzione borse di studio per attività di ricerca post-laurea ai sensi dell'art.18 della L. 240 del 30.10.2010* emanato con D. R. n. 136 del 05/02/2020 e ss.mm.ii.;
- che nella seduta del 21/03/2023, il Senato Accademico ha approvato le modifiche proposte al *Regolamento per l'istituzione borse di studio per attività di ricerca post-laurea ai sensi dell'art.18 della L. 240 del 30.10.2010* con l'ulteriore modifica di stralciare dai requisiti soggettivi dei candidati, di cui all'Art. 4, quello di non essere stato beneficiario di altra borsa di ricerca presso l'Ateneo;
- che nella medesima seduta del 21/03/2023, il Senato Accademico ha conferito contestualmente mandato al Prorettore per la Ricerca, Prof. Credi, di determinare un limite massimo della durata della borsa eventualmente già attribuita, prevedendone il superamento quale criterio di non ammissibilità al beneficio in oggetto, e di specificare che il fatto di aver già beneficiato di una borsa di ricerca presso l'Ateneo non costituisca in nessun caso titolo di accesso o titolo preferenziale;

-
-
- che il Prorettore per la Ricerca Prof. Credi ha emesso l'atto inerente al suddetto mandato, Prot. n. 0094873 del 4/04/2023 Decreto n. 440/2023, Allegato C)

DECRETA

Art. 1

(Novellazioni)

1. Al *Regolamento per l'istituzione borse di studio per attività di ricerca post-laurea ai sensi dell'art.18 della L. 240 del 30.10.2010* emanato con D. R. n. 136 del 05/02/2020 e ss.mm.ii vengono apportate le modifiche così come riportate all'Allegato A) al presente decreto.

Art. 2

(Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle modifiche apportate si riporta, in Allegato B) al presente decreto, il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Art. 3

(Vigore ed efficacia)

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

Prof. Giovanni Molari

ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE REP. N. 453/2023 - TAVOLA SINOTTICA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST-LAUREA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 240/2010

	Le modifiche approvate dal SA nella seduta del 21/03/2023 e le modifiche apportate dal Rettore per la Ricerca come da mandato degli OOAA sono evidenziate in giallo.
TESTO VIGENTE	TESTO INTEGRATO E MODIFICATO
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST- LAUREA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010	REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST- LAUREA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010
Articolo 1 – Oggetto Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nell'ambito delle proprie attribuzioni, istituisce borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-laurea (d'ora innanzi denominate anche "borse di ricerca"), da assegnare a seguito di selezione pubblica, utilizzando finanziamenti esterni acquisiti anche nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. L'istituzione delle borse di ricerca è effettuata dalle Strutture universitarie nel rispetto delle norme poste dal presente Regolamento.	Articolo 1 – Oggetto Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nell'ambito delle proprie attribuzioni, istituisce borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-laurea (d'ora innanzi denominate anche "borse di ricerca"), da assegnare a seguito di selezione pubblica, utilizzando finanziamenti esterni acquisiti anche nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. L'istituzione delle borse di ricerca è effettuata dalle Strutture universitarie nel rispetto delle norme poste dal presente Regolamento.
Articolo 2 – Finalità	Articolo 2 – Finalità

<p>Le borse di ricerca cui all'art. 1 sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica presso l'Università di Bologna, nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.</p>	<p>Le borse di ricerca cui all'art. 1 sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica presso l'Università di Bologna, nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.</p>
<p>Articolo 3 – Finanziamento delle borse</p> <p>Le borse di ricerca sono finanziate esclusivamente con fondi esterni, disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti, donazioni o contributi provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati e imprese. Tali finanziamenti possono provenire da più soggetti ed essere costituiti da economie di gestione, anche di natura commerciale, e comunque tali da non comportare oneri finanziari per il bilancio di Ateneo, fatta eccezione per i costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, ove non già coperti.</p> <p>Con costi diretti s'intendono i costi di trasferta o qualsiasi altro costo, purché strettamente funzionale allo svolgimento delle attività che il borsista è chiamato a realizzare e se previsti nel progetto di ricerca. Tali costi rimarranno a carico dell'Università, solo dove non già coperti dal finanziamento esterno, previa intesa con il soggetto finanziatore.</p>	<p>Articolo 3 – Finanziamento delle borse</p> <p>Le borse di ricerca sono finanziate esclusivamente con fondi esterni, disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti, donazioni o contributi provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati e imprese. Tali finanziamenti possono provenire da più soggetti ed essere costituiti da economie di gestione, anche di natura commerciale, e comunque tali da non comportare oneri finanziari per il bilancio di Ateneo, fatta eccezione per i costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, ove non già coperti.</p> <p>Con costi diretti s'intendono i costi di trasferta o qualsiasi altro costo, purché strettamente funzionale allo svolgimento delle attività che il borsista è chiamato a realizzare e se previsti nel progetto di ricerca. Tali costi rimarranno a carico dell'Università, solo dove non già coperti dal finanziamento esterno, previa intesa con il soggetto finanziatore.</p>
<p>Articolo 4 – Requisiti soggettivi dei candidati</p> <p>Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di ricerca, il candidato dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere in possesso della Laurea oppure della Laurea specialistica/magistrale oppure della Laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il DM 509/99 e ss.mm.ii. o titoli equipollenti conseguiti presso atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla 	<p>Articolo 4 – Requisiti soggettivi dei candidati</p> <p>Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di ricerca, il candidato dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere in possesso della Laurea oppure della Laurea specialistica/magistrale oppure della Laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il DM 509/99 e ss.mm.ii. o titoli equipollenti conseguiti presso atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla

<p>Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 7. I titoli di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non avere compiuto i 39 anni di età alla data di scadenza del bando; - non essere stato beneficiario di altra borsa di ricerca presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento. <p>È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla Struttura che delibera o alla Struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p> <p>Il bando di selezione può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.</p>	<p>Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 7. I titoli di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non avere compiuto i 39 anni di età alla data di scadenza del bando; - non essere stato beneficiario di altre borse di ricerca presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento la cui durata, unitamente alla durata della borsa oggetto della selezione, ecceda i 12 mesi complessivi. <p>È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla Struttura che delibera o alla Struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p> <p>Il bando di selezione può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi, ma in nessun caso può essere richiesto come titolo di accesso o come titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, né l'essere stato beneficiario di altre borse di ricerca bandite presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento.</p>
<p>Articolo 5 – Durata, proroga e importo</p> <p>La borsa di ricerca deve essere conferita per un periodo adeguato alle esigenze di ricerca connesse all'attività oggetto della borsa stessa.</p> <p>È prevista una durata minima di 4 mesi e massima di 12 mesi. Per borse di durata inferiore a 12 mesi, qualora sia necessario concludere l'attività di ricerca</p>	<p>Articolo 5 – Durata, proroga e importo</p> <p>La borsa di ricerca deve essere conferita per un periodo adeguato alle esigenze di ricerca connesse all'attività oggetto della borsa stessa.</p> <p>È prevista una durata minima di 4 mesi e massima di 12 mesi. Per borse di durata inferiore a 12 mesi, qualora sia necessario concludere l'attività di ricerca</p>

<p>e, previa verifica della copertura finanziaria, la borsa può essere prorogata fino a un massimo di 12 mesi di durata complessiva. Necessità di proroga superiori, e comunque nel limite massimo di 24 mesi complessivi, dovranno essere sottoposte alla valutazione e approvazione degli Organi Accademici di Ateneo.</p> <p>L'importo della borsa è determinato dalla Struttura, in rapporto ai requisiti di accesso fissati e alla complessità del progetto di ricerca e deve essere compreso tra un minimo mensile lordo percipiente di € 1.000,00 ed un massimo pari all'importo minimo lordo percipiente previsto dal MIUR per gli assegni di ricerca. I limiti relativi all'importo potranno essere rivalutati con apposita deliberazione dagli Organi Accademici.</p> <p>Il pagamento della borsa è corrisposto in rate mensili posticipate, salvo tempestiva comunicazione da parte del Responsabile scientifico, su indicazione del Tutor se persona diversa dal Responsabile Scientifico, del mancato svolgimento dell'attività programmata, nel qual caso il pagamento viene sospeso.</p>	<p>e, previa verifica della copertura finanziaria, la borsa può essere prorogata fino a un massimo di 12 mesi di durata complessiva. Ogni richiesta di proroga della durata della borsa che, sommata alla durata delle eventuali borse di ricerca già fruito dallo stesso soggetto, determini un periodo complessivo superiore a 12 mesi, dovrà essere sottoposta alla valutazione e approvazione del Prorettore per la Ricerca. In nessun caso lo stesso soggetto potrà essere beneficiario per più di 24 mesi complessivi di borse di ricerca bandite presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento.</p> <p>L'importo della borsa è determinato dalla Struttura, in rapporto ai requisiti di accesso fissati e alla complessità del progetto di ricerca e deve essere compreso tra un minimo mensile lordo percipiente di € 1.200,00 ed un massimo pari all'importo minimo lordo percipiente previsto dal MUR per gli assegni di ricerca. I limiti relativi all'importo potranno essere rivalutati con apposita deliberazione dagli Organi Accademici.</p> <p>Il pagamento della borsa è corrisposto in rate mensili posticipate, salvo tempestiva comunicazione da parte del Responsabile scientifico, su indicazione del Tutor se persona diversa dal Responsabile Scientifico, del mancato svolgimento dell'attività programmata, nel qual caso il pagamento viene sospeso.</p>
<p>Articolo 6 – Trattamento fiscale e assicurativo</p> <p>Alle borse di studio per attività di ricerca si applica il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla normativa in vigore al momento del pagamento dei relativi importi.</p>	<p>Articolo 6 – Trattamento fiscale e assicurativo</p> <p>Alle borse di studio per attività di ricerca si applica il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla normativa in vigore al momento del pagamento dei relativi importi.</p>

<p>Il borsista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto.</p>	<p>Il borsista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto.</p>
<p>Articolo 7 – Procedura di istituzione delle borse e di selezione dei candidati</p> <p>L'istituzione della borsa di ricerca è deliberata dall'Organo collegiale della Struttura su proposta del Responsabile scientifico.</p> <p>La delibera di istituzione deve contenere: l'importo della borsa di ricerca, la relativa copertura finanziaria, l'oggetto dell'attività di ricerca, la durata (che comunque non potrà essere superiore a 12 mesi), i requisiti di ammissione, i criteri di selezione e di formazione della graduatoria, la nomina della Commissione esaminatrice, nonché l'individuazione di un Tutor che può essere anche lo stesso Responsabile Scientifico. Tutor e Responsabile Scientifico possono eventualmente appartenere anche a Strutture differenti dell'Ateneo, se ciò è funzionale alle attività del progetto di ricerca.</p> <p>Il bando di selezione, predisposto in conformità con il modello fornito dall'Ateneo, viene emanato, con proprio provvedimento, dal Direttore della Struttura.</p> <p>Al bando deve essere data adeguata diffusione tramite pubblicazione sul sito web https://bandi.unibo.it/ricerca/borse-ricerca.</p> <p>I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a venti giorni.</p>	<p>Articolo 7 – Procedura di istituzione delle borse e di selezione dei candidati</p> <p>L'istituzione della borsa di ricerca è deliberata dall'Organo collegiale della Struttura su proposta del Responsabile scientifico.</p> <p>La delibera di istituzione deve contenere: l'importo della borsa di ricerca, la relativa copertura finanziaria, l'oggetto dell'attività di ricerca, la durata (che comunque non potrà essere superiore a 12 mesi), i requisiti di ammissione, i criteri di selezione e di formazione della graduatoria, la nomina della Commissione esaminatrice, nonché l'individuazione di un Tutor che può essere anche lo stesso Responsabile Scientifico. Tutor e Responsabile Scientifico possono eventualmente appartenere anche a Strutture differenti dell'Ateneo, se ciò è funzionale alle attività del progetto di ricerca.</p> <p>Il bando di selezione, predisposto in conformità con il modello fornito dall'Ateneo, viene emanato, con proprio provvedimento, dal Direttore della Struttura.</p> <p>Al bando deve essere data adeguata diffusione tramite pubblicazione sul sito web https://bandi.unibo.it/ricerca/borse-ricerca.</p> <p>I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a venti giorni.</p>

<p>La selezione pubblica per il conferimento della borsa può essere effettuata per soli titoli ovvero per titoli e colloquio, ad opera della Commissione esaminatrice formata da almeno 3 membri esperti delle materie oggetto della borsa.</p> <p>La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei candidati, stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il punteggio massimo complessivo da attribuire ai candidati; - i criteri e le modalità di valutazione dei titoli; - un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando di selezione); - i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando di selezione). <p>I candidati residenti all'estero, se previsto nel bando di selezione, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici.</p> <p>La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, determina la graduatoria finale di merito, individua il</p>	<p>La selezione pubblica per il conferimento della borsa può essere effettuata per soli titoli ovvero per titoli e colloquio, ad opera della Commissione esaminatrice formata da almeno 3 membri esperti delle materie oggetto della borsa.</p> <p>La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei candidati, stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il punteggio massimo complessivo da attribuire ai candidati; - i criteri e le modalità di valutazione dei titoli; - un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando di selezione); - i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando di selezione). <p>In nessun caso in sede di valutazione dei titoli dei candidati può essere previsto quale titolo preferenziale a cui attribuire un punteggio il titolo di dottore di ricerca né l'essere stato beneficiario di altre borse di ricerca bandite presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento.</p> <p>I candidati residenti all'estero, se previsto nel bando di selezione, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici.</p> <p>La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, determina una graduatoria finale di merito di idonei,</p>
---	--

<p>vincitore e trasmette il verbale delle operazioni di selezione alla Struttura che, verificata la legittimità degli atti, con provvedimento del Direttore approva la graduatoria formulata dalla Commissione e nomina il vincitore della selezione.</p> <p>La Struttura può prescindere dall'emanazione del bando e dalla relativa procedura di selezione qualora intenda conferire la borsa ad un soggetto già selezionato sulla base di specifici requisiti nell'ambito di programmi di finanziamento promossi da enti finanziatori pubblici o privati italiani o Stranieri.</p>	<p>valida fino ad un massimo di un anno. Tale graduatoria può essere utilizzata esclusivamente per le medesime esigenze di ricerca indicate nel bando di selezione.</p> <p>La Commissione, individuato il vincitore, trasmette il verbale delle operazioni di selezione alla Struttura che, verificata la legittimità degli atti, con provvedimento del Direttore approva la graduatoria formulata dalla Commissione e nomina il vincitore della selezione.</p> <p>La Struttura può prescindere dall'emanazione del bando e dalla relativa procedura di selezione qualora intenda conferire la borsa ad un soggetto già selezionato sulla base di specifici requisiti nell'ambito di programmi di finanziamento promossi da enti finanziatori pubblici o privati italiani o stranieri.</p>
<p>Articolo 8 – Accettazione</p> <p>Il vincitore della selezione deve rendere alla Struttura apposita dichiarazione di accettazione della borsa, nei termini e con le modalità indicate nel bando di selezione.</p> <p>Qualora il vincitore rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel termine previsto, si procede allo scorrimento della graduatoria. La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza.</p>	<p>Articolo 8 – Accettazione</p> <p>Il vincitore della selezione deve rendere alla Struttura apposita dichiarazione di accettazione della borsa, nei termini e con le modalità indicate nel bando di selezione.</p> <p>Qualora il vincitore rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel termine previsto, si procede allo scorrimento della graduatoria. La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza.</p>

Articolo 9 – Obblighi e diritti del borsista	Articolo 9 – Obblighi e diritti del borsista
<p>Il borsista avrà l'obbligo di iniziare l'attività nella data prevista e di espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di ricerca, secondo le direttive impartite dal Tutor.</p> <p>Potranno essere giustificate brevi interruzioni dell'attività di ricerca solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati.</p> <p>Per periodi di assenza superiori a 30 giorni dovuti a maternità, o malattia prolungata, debitamente certificati, l'attività di ricerca è interrotta e l'erogazione della borsa è sospesa.</p> <p>La borsa di ricerca potrà essere prorogata secondo le previsioni della normativa vigente, previo accordo con il Tutor, il Responsabile Scientifico e la Struttura che eroga la borsa, nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.</p> <p>Il borsista è tenuto a presentare alla/e scadenza/e fissata dal Tutor, e comunque prima della scadenza della borsa di ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolto. Il Tutor, sulla base della valutazione di tale relazione potrà proporre all'Organo collegiale della Struttura il proseguimento o l'interruzione dell'attività di ricerca.</p> <p>Il borsista è altresì tenuto al rispetto del Codice Etico e di comportamento di Ateneo, e sue eventuali</p>	<p>Il borsista avrà l'obbligo di iniziare l'attività nella data prevista e di espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di ricerca, secondo le direttive impartite dal Tutor.</p> <p>Potranno essere giustificate brevi interruzioni dell'attività di ricerca solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati.</p> <p>Per periodi di assenza superiori a 30 giorni dovuti a maternità, o malattia prolungata, debitamente certificati, l'attività di ricerca è interrotta e l'erogazione della borsa è sospesa.</p> <p>La borsa di ricerca potrà essere prorogata secondo le previsioni della normativa vigente, previo accordo con il Tutor, il Responsabile Scientifico e la Struttura che eroga la borsa, nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.</p> <p>Il borsista è tenuto a presentare alla/e scadenza/e fissata dal Tutor, e comunque prima della scadenza della borsa di ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolto. Il Tutor, sulla base della valutazione di tale relazione potrà proporre all'Organo collegiale della Struttura il proseguimento o l'interruzione dell'attività di ricerca.</p> <p>Il borsista è altresì tenuto al rispetto del Codice Etico e di comportamento di Ateneo, e sue eventuali</p>

<p>evoluzioni, nonché degli altri regolamenti interni dell'Università di Bologna.</p> <p>Nel caso in cui il borsista non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate, la borsa di ricerca potrà essere revocata.</p> <p>Ferma restando la normativa sul diritto d'autore e il diritto morale dell'inventore, la proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dal borsista appartiene all'Università ai sensi del regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Bologna, salvo diversa previsione nella convenzione sottoscritta dall'Università con il soggetto finanziatore. Il borsista è tenuto inoltre a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente appreso in relazione all'attività oggetto della borsa, in ottemperanza al suddetto Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale.</p> <p>Il borsista ha il diritto di utilizzare gli strumenti e le attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività, al solo scopo di svolgere l'attività oggetto della borsa e in conformità alle direttive del Tutor e della struttura di afferenza.</p> <p>Il borsista può effettuare trasferte secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Università di Bologna in materia di missioni e trasferte.</p>	<p>evoluzioni, nonché degli altri regolamenti interni dell'Università di Bologna.</p> <p>Nel caso in cui il borsista non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate, la borsa di ricerca potrà essere revocata.</p> <p>Ferma restando la normativa sul diritto d'autore e il diritto morale dell'inventore, la proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dal borsista appartiene all'Università ai sensi del regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Bologna, salvo diversa previsione nella convenzione sottoscritta dall'Università con il soggetto finanziatore. Il borsista è tenuto inoltre a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente appreso in relazione all'attività oggetto della borsa, in ottemperanza al suddetto Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale.</p> <p>Il borsista ha il diritto di utilizzare gli strumenti e le attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività, al solo scopo di svolgere l'attività oggetto della borsa e in conformità alle direttive del Tutor e della struttura di afferenza.</p> <p>Il borsista può effettuare trasferte secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Università di Bologna in materia di missioni e trasferte.</p>
<p>Articolo 10 – Divieto di cumulo e incompatibilità</p>	<p>Articolo 10 – Divieto di cumulo e incompatibilità</p>

<p>Le borse non sono cumulabili con assegni di ricerca ed altre borse di studio o ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare.</p> <p>Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.</p> <p>Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla Struttura che eroga la borsa e a condizione che tale attività sia dichiarata dalla Struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare della borsa e non rechi pregiudizio all'Ateneo in relazione alla attività svolta.</p> <p>La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.</p>	<p>Le borse non sono cumulabili con assegni di ricerca ed altre borse di studio o ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare.</p> <p>Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.</p> <p>Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla Struttura che eroga la borsa e a condizione che tale attività sia dichiarata dalla Struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare della borsa e non rechi pregiudizio all'Ateneo in relazione alla attività svolta.</p> <p>La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.</p>
<p>Articolo 11 – Decadenza, revoca e rinuncia</p> <p>Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il termine e con le modalità indicate nel bando di selezione, non accettino espressamente la borsa di ricerca, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate; - forniscano false dichiarazioni oppure omettano le comunicazioni di cui all'art. 10 del presente 	<p>Articolo 11 – Decadenza, revoca e rinuncia</p> <p>Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il termine e con le modalità indicate nel bando di selezione, non accettino espressamente la borsa di ricerca, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate; - forniscano false dichiarazioni oppure omettano le comunicazioni di cui all'art. 10 del presente

<p>regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;</p> <p>- non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 9.</p> <p>La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Direttore della Struttura.</p> <p>Qualora il titolare della borsa di ricerca non svolga regolarmente l'attività secondo le direttive impartite dal Tutor senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della borsa, da disporsi con apposito provvedimento del Direttore della Struttura.</p> <p>Il titolare della borsa di ricerca può rinunciare con apposita comunicazione scritta indirizzata al Direttore della Struttura con un preavviso di tempo congruo rispetto alla durata della borsa. Il tempo di preavviso viene fissato nel provvedimento di assegnazione della borsa. In tal caso il borsista ha diritto a ricevere il pagamento dei ratei relativi al periodo di attività svolta.</p>	<p>regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;</p> <p>- non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 9.</p> <p>La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Direttore della Struttura.</p> <p>Qualora il titolare della borsa di ricerca non svolga regolarmente l'attività secondo le direttive impartite dal Tutor senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della borsa, da disporsi con apposito provvedimento del Direttore della Struttura.</p> <p>Il titolare della borsa di ricerca può rinunciare con apposita comunicazione scritta indirizzata al Direttore della Struttura con un preavviso di tempo congruo rispetto alla durata della borsa. Il tempo di preavviso viene fissato nel provvedimento di assegnazione della borsa. In tal caso il borsista ha diritto a ricevere il pagamento dei ratei relativi al periodo di attività svolta.</p>
<p>Art. 12 – Trattamento dei dati personali</p> <p>I dati personali conferiti dal borsista sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s.m.i., per finalità istituzionali dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna connesse alla gestione della selezione.</p>	<p>Art. 12 – Trattamento dei dati personali</p> <p>I dati personali conferiti dal borsista sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s.m.i., per finalità istituzionali dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna connesse alla gestione della selezione.</p>

<p>Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), i borsisti dovranno essere informati circa il trattamento dei propri dati personali. A tal proposito, si rinvia all'informativa pubblicata sul sito www.unibo.it/privacy. Le graduatorie (che conterranno i dati essenziali idonei a identificare l'interessato) potranno essere rese pubbliche unicamente se la loro diffusione è prevista da norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Nel caso in cui non sussista un obbligo di pubblicazione, i risultati saranno comunicati direttamente agli interessati.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), i borsisti dovranno essere informati circa il trattamento dei propri dati personali. A tal proposito, si rinvia all'informativa pubblicata sul sito www.unibo.it/privacy. Le graduatorie (che conterranno i dati essenziali idonei a identificare l'interessato) potranno essere rese pubbliche unicamente se la loro diffusione è prevista da norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Nel caso in cui non sussista un obbligo di pubblicazione, i risultati saranno comunicati direttamente agli interessati.</p>
<p>Art. 13 – Disposizioni finali</p> <p>Eventuali deroghe ai limiti fissati agli art. 4 e 5 del presente Regolamento, in relazione a requisiti indicati dall'ente finanziatore o a specifiche iniziative di Ateneo, dovranno comunque essere approvati dagli Organi Accademici, fermi restando i vincoli relativi al finanziamento di cui all'art. 3 del presente Regolamento.</p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti di Ateneo.</p> <p>Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.</p>	<p>Art. 13 – Disposizioni finali</p> <p>Eventuali deroghe ai limiti fissati agli art. 4 e 5 del presente Regolamento, in relazione a requisiti indicati dall'ente finanziatore o a specifiche iniziative di Ateneo, dovranno comunque essere approvati dagli Organi Accademici, fermi restando i vincoli relativi al finanziamento di cui all'art. 3 del presente Regolamento.</p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti di Ateneo.</p> <p>Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.</p>

ALLEGATO B) AL DECRETO RETTORALE REP. N. 453/2023 - TESTO COORDINATO E INTEGRATO CON LE MODIFICHE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCAPOST- LAUREA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010

(Emanato con D.R. n. 136/2020 del 05/02/2020 e ss.mm.ii)

Indice sommario

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Finanziamento delle borse

Art. 4 Requisiti dei destinatari

Art. 5 Durata, proroga e importo

Art. 6 Trattamento fiscale e assicurativo

Art. 7 Procedura di istituzione delle borse e di selezione dei candidati

Art. 8 Accettazione

Art. 9 Obblighi e diritti del borsista

Art. 10 Divieto di cumulo e incompatibilità

Art. 11 Decadenza, revoca e rinuncia

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Art. 13 Disposizioni finali

Articolo 1 – Oggetto

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nell'ambito delle proprie attribuzioni, istituisce borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-laurea (d'ora innanzi denominate anche "borse di ricerca"), da

assegnare a seguito di selezione pubblica, utilizzando finanziamenti esterni acquisiti anche nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

L'istituzione delle borse di ricerca è effettuata dalle Strutture universitarie nel rispetto delle norme poste dal presente Regolamento.

Articolo 2 – Finalità

Le borse di ricerca cui all'art. 1 sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica presso l'Università di Bologna, nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.

Articolo 3 – Finanziamento delle borse

Le borse di ricerca sono finanziate esclusivamente con fondi esterni, disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti, donazioni o contributi provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati e imprese. Tali finanziamenti possono provenire da più soggetti ed essere costituiti da economie di gestione, anche di natura commerciale, e comunque tali da non comportare oneri finanziari per il bilancio di Ateneo, fatta eccezione per i costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, ove non già coperti.

Con costi diretti s'intendono i costi di trasferta o qualsiasi altro costo, purché strettamente funzionale allo svolgimento delle attività che il borsista è chiamato a realizzare e se previsti nel progetto di ricerca. Tali costi rimarranno a carico dell'Università, solo dove non già coperti dal finanziamento esterno, previa intesa con il soggetto finanziatore.

Articolo 4 – Requisiti soggettivi dei candidati

Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di ricerca, il candidato dovrà:

- essere in possesso della Laurea oppure della Laurea specialistica/magistrale oppure della Laureandi cui all'ordinamento didattico precedente il DM 509/99 e ss.mm.ii. o titoli equipollenti conseguiti presso atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 7. I titoli di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti

previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo;

- non avere compiuto i 39 anni di età alla data di scadenza del bando;
- non essere stato beneficiario di altre borse di ricerca presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento la cui durata, unitamente alla durata della borsa oggetto della selezione, ecceda i 12 mesi complessivi.

È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla Struttura che delibera o alla Struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Il bando di selezione può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi, ma in nessun caso può essere richiesto come titolo di accesso o come titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, né l'essere stato beneficiario di altre borse di ricerca bandite presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 5 – Durata, proroga e importo

La borsa di ricerca deve essere conferita per un periodo adeguato alle esigenze di ricerca connesse all'attività oggetto della borsa stessa.

È prevista una durata minima di 4 mesi e massima di 12 mesi. Per borse di durata inferiore a 12 mesi, qualora sia necessario concludere l'attività di ricerca e, previa verifica della copertura finanziaria, la borsa può essere prorogata fino a un massimo di 12 mesi di durata complessiva. Ogni richiesta di proroga della durata della borsa che, sommata alla durata delle eventuali borse di ricerca già fruite dallo stesso soggetto, determini un periodo complessivo superiore a 12 mesi, dovrà essere sottoposta alla valutazione e approvazione del Prorettore per la Ricerca. In nessun caso lo stesso soggetto potrà essere beneficiario per più di 24 mesi complessivi di borse di ricerca bandite presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento.

L'importo della borsa è determinato dalla Struttura, in rapporto ai requisiti di accesso fissati e alla complessità

del progetto di ricerca e deve essere compreso tra un minimo mensile lordo percipiente di € 1.200,00 ed un massimo pari all'importo minimo lordo percipiente previsto dal MUR per gli assegni di ricerca. I limiti relativi all'importo potranno essere rivalutati con apposita deliberazione dagli Organi Accademici.

Il pagamento della borsa è corrisposto in rate mensili posticipate, salvo tempestiva comunicazione da parte del Responsabile scientifico, su indicazione del Tutor se persona diversa dal Responsabile Scientifico, del mancato svolgimento dell'attività programmata, nel qual caso il pagamento viene sospeso.

Articolo 6 – Trattamento fiscale e assicurativo

Alle borse di studio per attività di ricerca si applica il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla normativa in vigore al momento del pagamento dei relativi importi.

Il borsista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto.

Articolo 7 – Procedura di istituzione delle borse e di selezione dei candidati

L'istituzione della borsa di ricerca è deliberata dall'Organo collegiale della Struttura su proposta del Responsabile scientifico.

La delibera di istituzione deve contenere: l'importo della borsa di ricerca, la relativa copertura finanziaria, l'oggetto dell'attività di ricerca, la durata (che comunque non potrà essere superiore a 12 mesi), i requisiti di ammissione, i criteri di selezione e di formazione della graduatoria, la nomina della Commissione esaminatrice, nonché l'individuazione di un Tutor che può essere anche lo stesso Responsabile Scientifico.

Tutor e Responsabile Scientifico possono eventualmente appartenere anche a Strutture differenti dell'Ateneo, se ciò è funzionale alle attività del progetto di ricerca.

Il bando di selezione, predisposto in conformità con il modello fornito dall'Ateneo, viene emanato, con proprio provvedimento, dal Direttore della Struttura.

Al bando deve essere data adeguata diffusione tramite pubblicazione sul sito web

<https://bandi.unibo.it/ricerca/borse-ricerca>.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a venti giorni.

La selezione pubblica per il conferimento della borsa può essere effettuata per soli titoli ovvero per titoli e colloquio, ad opera della Commissione esaminatrice formata da almeno 3 membri esperti delle materie oggetto della borsa.

La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei candidati, stabilisce:

-
-
- il punteggio massimo complessivo da attribuire ai candidati;
 - i criteri e le modalità di valutazione dei titoli;
 - un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando di selezione);
 - i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando di selezione).

In nessun caso in sede di valutazione dei titoli dei candidati può essere previsto quale titolo preferenziale a cui attribuire un punteggio il titolo di dottore di ricerca né l'essere stato beneficiario di altre borse di ricerca bandite presso codesto Ateneo ai sensi del presente Regolamento.

I candidati residenti all'estero, se previsto nel bando di selezione, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici.

La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, determina una graduatoria finale di merito di idonei, valida fino ad un massimo di un anno. Tale graduatoria può essere utilizzata esclusivamente per le medesime esigenze di ricerca indicate nel bando di selezione.

La Commissione, individuato il vincitore, trasmette il verbale delle operazioni di selezione alla Struttura che, verificata la legittimità degli atti, con provvedimento del Direttore approva la graduatoria formulata dalla Commissione e nomina il vincitore della selezione.

La Struttura può prescindere dall'emanazione del bando e dalla relativa procedura di selezione qualora intenda conferire la borsa ad un soggetto già selezionato sulla base di specifici requisiti nell'ambito di programmi di finanziamento promossi da enti finanziatori pubblici o privati italiani o stranieri.

Articolo 8 – Accettazione

Il vincitore della selezione deve rendere alla Struttura apposita dichiarazione di accettazione della borsa, nei termini e con le modalità indicate nel bando di selezione.

Qualora il vincitore rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel termine previsto, si procede allo scorrimento della graduatoria. La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza.

Articolo 9 – Obblighi e diritti del borsista

Il borsista avrà l'obbligo di iniziare l'attività nella data prevista e di espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di ricerca, secondo le direttive impartite dal Tutor.

Potranno essere giustificate brevi interruzioni dell'attività di ricerca solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati.

Per periodi di assenza superiori a 30 giorni dovuti a maternità, o malattia prolungata, debitamente certificati, l'attività di ricerca è interrotta e l'erogazione della borsa è sospesa.

La borsa di ricerca potrà essere prorogata secondo le previsioni della normativa vigente, previo accordo con il Tutor, il Responsabile Scientifico e la Struttura che eroga la borsa, nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

Il borsista è tenuto a presentare alla/e scadenza/e fissata dal Tutor, e comunque prima della scadenza della borsa di ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolto. Il Tutor, sulla base della valutazione di tale relazione potrà proporre all'Organo collegiale della Struttura il proseguimento o l'interruzione dell'attività di ricerca.

Il borsista è altresì tenuto al rispetto del Codice Etico e di comportamento di Ateneo, e sue eventuali evoluzioni, nonché degli altri regolamenti interni dell'Università di Bologna.

Nel caso in cui il borsista non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate, la borsa di ricerca potrà essere revocata.

Ferma restando la normativa sul diritto d'autore e il diritto morale dell'inventore, la proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dal borsista appartiene all'Università ai sensi del regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università di Bologna, salvo diversa previsione nella convenzione sottoscritta dall'Università con il soggetto finanziatore. Il borsista è tenuto inoltre a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente appreso in relazione all'attività oggetto della borsa, in ottemperanza al suddetto Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Il borsista ha il diritto di utilizzare gli strumenti e le attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività, al solo scopo di svolgere l'attività oggetto della borsa e in conformità alle direttive del Tutor e della struttura di afferenza.

Il borsista può effettuare trasferte secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Università di Bologna in materia di missioni e trasferte.

Articolo 10 – Divieto di cumulo e incompatibilità

Le borse non sono cumulabili con assegni di ricerca ed altre borse di studio o ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare.

Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla Struttura che eroga la borsa e a condizione che tale attività sia dichiarata dalla Struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare della borsa e non rechi pregiudizio all'Ateneo in relazione alla attività svolta.

La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Articolo 11 – Decadenza, revoca e rinuncia

Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che:

- entro il termine e con le modalità indicate nel bando di selezione, non accettino espressamente la borsa di ricerca, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- forniscano false dichiarazioni oppure omettano le comunicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
- non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 9.

La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Direttore della Struttura.

Qualora il titolare della borsa di ricerca non svolga regolarmente l'attività secondo le direttive impartite dal Tutor senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della borsa, da disporsi con apposito provvedimento del Direttore della Struttura.

Il titolare della borsa di ricerca può rinunciare con apposita comunicazione scritta indirizzata al Direttore della Struttura con un preavviso di tempo congruo rispetto alla durata della borsa. Il tempo di preavviso viene fissato nel provvedimento di assegnazione della borsa. In tal caso il borsista ha diritto a ricevere il pagamento dei ratei relativi al periodo di attività svolta.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti dal borsista sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s.m.i., per finalità istituzionali dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna connesse alla gestione della selezione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), i borsisti dovranno essere informati circa il trattamento dei propri dati personali. A tal proposito, si rinvia all'informativa pubblicata sul sito www.unibo.it/privacy. Le graduatorie (che conterranno i dati essenziali idonei a identificare l'interessato) potranno essere rese pubbliche unicamente se la loro diffusione è prevista da norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Nel caso in cui non sussista un obbligo di pubblicazione, i risultati saranno comunicati direttamente agli interessati.

Art. 13 – Disposizioni finali

Eventuali deroghe ai limiti fissati agli art. 4 e 5 del presente Regolamento, in relazione a requisiti indicati dall'ente finanziatore o a specifiche iniziative di Ateneo, dovranno comunque essere approvati dagli Organi Accademici, fermi restando i vincoli relativi al finanziamento di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti di Ateneo.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO C) AL DECRETO RETTORALE REP. N. 453/2023 - OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DELLA DURATA DI BORSA ATTRIBUITA AI SENSI DEL *REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST-LAUREA AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L. 240 DEL 30.10.2010* di cui al D.R. n. 136 del 05/02/2020 e ss.mm.ii.

IL PRORETTORE PER LA RICERCA

VISTI

- l'art. 18 della Legge n. **240 del 30/10/2010** istitutiva delle borse di studio per attività di ricerca post-laurea;
- lo Statuto di Ateneo emanato con DR n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento per l'istituzione borse di studio per attività di ricerca post-laurea ai sensi dell'art.18 della L. 240 del 30.10.2010* emanato con D. R. n. 136 del 05/02/2020 e ss.mm.ii.;
- la propria nomina a Prorettore per la Ricerca Prot. n. 0289064 del 11/11/2021;

PRESO ATTO

- che nella seduta del 28/02/2023 il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte al *Regolamento per l'istituzione borse di studio per attività di ricerca post-laurea ai sensi dell'art.18 della L. 240 del 30.10.2010* emanato con D. R. n. 136 del 05/02/2020 e ss.mm.ii.;
- che nella seduta del 21/03/2023 il Senato Accademico ha approvato: “*le modifiche al Regolamento per l'istituzione borse di studio per attività di ricerca post-laurea ai sensi dell'art.18 della L. 240 del 30.10.2010 di cui all'allegato 1, parte integrante del deliberato, con l'ulteriore modifica di stralciare dai requisiti soggettivi dei candidati, di cui all'Art. 4, quello di non essere stato beneficiario di altra borsa di ricerca presso l'Ateneo*”;
- che nella summenzionata seduta del 21/03/2023 il Senato Accademico ha altresì conferito il seguente mandato: “*al Prorettore per la Ricerca, Prof. Credi, di determinare un limite massimo della durata della borsa*”;

eventualmente già attribuita, prevedendone il superamento quale criterio di non ammissibilità al beneficio in oggetto, e di specificare che il fatto di aver già beneficiato di una borsa di ricerca presso l'Ateneo non costituisca in nessun caso titolo di accesso o titolo preferenziale.”

DISPONE

le modifiche al testo del Regolamento per l'istituzione borse di studio per attività di ricerca post-laurea ai sensi dell'art.18 della L. 240 del 30.10.2010 di cui al D. R. n. 136/2020 e ss.mm.ii di cui alla tavola sinottica allegata (Allegato A).

IL PRORETTORE PER LA RICERCA

Prof. Alberto Credi

(Firmato digitalmente)

DECRETO RETTORALE REP. N. 454/2023 PROT. N. 96690 DEL 05/04/2023 - EMANAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLA ASSEGNAZIONE E LA CONSEGNA ALLE STRUTTURE D'ATENEI DEI BENI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA IN SOSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO EMANATO CON D.R. N.701/2013 DEL 27/09/2013 E SMI

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettoriale rep. N. 1203 del 13/12/2011 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 300 del 27/12/2011 e ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 7 “Consiglio di Amministrazione” e l'articolo 39 c.1 e 2 “Regolamenti di Ateneo e delle Strutture”;
- Visto** l'articolo 53 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1693/2015 del 29/12/2015 e ss.mm.ii. integrato con le modifiche di cui al D.R. n.2115/2018 del 27/12/2018, pubblicate sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo n. 264 del 15.01.2019, che individua il “Consegnatario dei beni immobili” e prevede che “*La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra il consegnatario e il Dirigente competente per il patrimonio, sulla base delle disposizioni del regolamento sulle consegne dei beni immobili*”;
- Rilevata** la necessità di adottare ed emanare un nuovo “Regolamento sulla assegnazione e la consegna alle strutture d'ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna”, al fine, tra l'altro, di:
- semplificare e chiarire ruoli e responsabilità;

-
-
- eliminare incongruenze rispetto al regolamento per la sicurezza;
 - semplificare alcuni aspetti relativi alla gestione degli spazi comuni in plessi su cui insistono più strutture;

Preso atto della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/03/2023 con la quale è stato approvato a maggioranza assoluta il nuovo Regolamento sulla assegnazione e la consegna del patrimonio immobiliare alle strutture d'Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell'Università di Bologna;

DISPONE

Articolo 1 (Emanazione)

1. E' emanato il nuovo "Regolamento sulla assegnazione e la consegna alle strutture d'ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna" nel testo riportato all'allegato A) al presente Decreto Rettorale.

Articolo 2 (Entrata in vigore ed efficacia)

1. Il nuovo Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo;
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell'Università.

Articolo 3 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del nuovo "Regolamento sulla assegnazione e la consegna alle strutture d'Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna" è abrogato il "Regolamento sull'assegnazione e la consegna alle strutture d'Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna", emanato con Decreto Rettorale n. 701 del 27 settembre 2013.

Bologna (data della firma digitale)

IL RETTORE

Prof. Giovanni Molari

**ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE REP. N. 454/2023 PROT. N. 96690 DEL 05/04/2023 -
REGOLAMENTO SULLA ASSEGNAZIONE E LA CONSEGNA ALLE STRUTTURE D'ATENE
DEI BENI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ALMA MATER STUDIORUM -
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

Articolo 1 – (Fonti e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'assegnazione e le modalità di consegna dei beni immobili nella disponibilità dell'Ateneo, nonché gli obblighi dei consegnatari.
2. La titolarità di tutti i beni immobili, a qualunque titolo nella disponibilità dell'Ateneo, è in capo al Rettore, nella sua qualità di datore di lavoro e di rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art.2 c.1 lett.b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. I beni immobili possono essere assegnati e consegnati a dirigenti e responsabili di struttura con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento, in coerenza con gli indirizzi generali in materia di gestione del patrimonio immobiliare.

Articolo 2 – (Definizioni)

Beni immobili: edifici e altre costruzioni in genere e relative pertinenze, impianti fotovoltaici, terreni, specchi d'acqua e porzioni di mare, a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Ateneo.

Strutture: Dipartimenti, Aree amministrative della sede di Bologna e dei Campus, Centri e altre strutture di cui all'art.25 dello Statuto d'Ateneo. Ai fini del presente regolamento è considerata struttura assegnataria la Biblioteca Universitaria di Bologna.

RSSLL: il Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, emanato con D.R. n.87 del 7.2.2013 e s.m.i.

Responsabili di struttura: soggetti di vertice delle strutture, ai sensi dell'art.4 del RSSLL.

Laboratori (didattici, di ricerca e di servizio): luoghi e ambienti in cui si svolge attività didattica, di ricerca o di servizio, che comportano l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro.

Aule: spazi destinati allo svolgimento di attività di didattica frontale.

Sale di studio: le sale destinate a studio o lettura per gli studenti, inserite o meno in strutture dell'Università.

Studi e uffici amministrativi: spazi rispettivamente destinati all'attività del personale docente e ricercatore e all'attività del personale tecnico-amministrativo.

Interventi di manutenzione ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Articolo 3 - (Consegnatari)

1. I beni immobili sono dati in consegna ai Responsabili di struttura, come individuati dallo Statuto di Ateneo e dalle Linee di indirizzo e di attività dell'Organizzazione definite e predisposte dal Direttore generale e adottate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Sono assegnati, di norma, ai Direttori dei Dipartimenti che vi svolgono attività prevalente:

- i laboratori di ricerca;
- i laboratori di didattica, ove si svolga contestualmente attività di ricerca e attività di didattica;
- i laboratori scientifici ad uso didattico e i laboratori informatici con finalità di ricerca dotati di software o hardware

specifici.

3. Sono altresì assegnati ai Responsabili di struttura i laboratori di servizio che in essi esercitano l'attività di servizio alla quale i medesimi sono destinati.

4. Sono assegnati, di norma, al dirigente dell'Area del Patrimonio, individuata come competente dalle Linee di indirizzo e di attività dell'Organizzazione definite e predisposte dal Direttore generale e adottate dal Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi citata "Area dell'Amministrazione generale competente in materia di patrimonio"):

- i laboratori didattici e le aule informatiche ad uso didattico delle sedi nel territorio della Città Metropolitana di Bologna;
- le aule delle sedi nel territorio della Città Metropolitana di Bologna che in ogni caso restano, per il loro utilizzo, a disposizione dell'Ateneo per l'attività didattica complessivamente intesa.

5. Sono assegnati ai dirigenti dei Campus della Romagna:

- gli uffici amministrativi del Campus;
- gli spazi delle Biblioteche Centrali di Campus;
- i locali contenenti i punti di accesso primari alla rete informatica d'Ateneo presenti nei Campus;
- di norma, le aule e i laboratori informatici sia didattici sia di servizio insistenti nelle aree geografiche del Campus di riferimento;
- eventuali altri spazi ad utilizzo condiviso tra più strutture e di cui non sia individuabile un utilizzatore prevalente.

6. Resta esclusa in ogni caso l'assegnazione ai dirigenti dei Campus dei laboratori di ricerca e, di norma, dei laboratori scientifici ad uso didattico e dei laboratori informatici a fini di ricerca dotati di software o hardware specifici.

Articolo 4 – (Plessi didattici e aule polifunzionali)

1. Possono essere individuati plessi didattici e aule polifunzionali, con delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora sussistano una o più delle seguenti caratteristiche:

- pluralità di aule e/o laboratori didattici in un medesimo edificio;
- necessità/opportunità di destinarle/i all'utilizzo di più filiere didattiche;
- gestione organica e centralizzata del calendario di utilizzo.

2. I plessi didattici e le aule polifunzionali delle sedi nel territorio della Città Metropolitana di Bologna sono, di norma, assegnati al Dirigente dell'Area dell'Amministrazione generale competente in materia di patrimonio affinché, d'intesa con il Dirigente dell'area competente per la didattica e in raccordo con le strutture didattiche utilizzatrici, vengano considerate le diverse esigenze per ottimizzarne l'utilizzo.

3. I plessi didattici e le aule polifunzionali ubicati nelle aree geografiche di Campus della Romagna sono, di norma,

assegnati ai Dirigenti dei Campus.

Articolo 5 – (Studi e Uffici)

1. Gli studi e gli uffici amministrativi sono assegnati ai Responsabili delle strutture in relazione alle esigenze del personale ad esse afferente e alle attività da esso svolte.

Articolo 6 – (Locali tecnici e portinerie)

1. I locali tecnici (impianti fotovoltaici e relativo lastrico, centrali termiche, frigorifere, idriche, altre dotazioni impiantistiche) sono assegnati al dirigente dell'Area dell'Amministrazione generale competente per la gestione degli interventi manutentivi, fatte salve specifiche situazioni per le quali, stante la particolare ampiezza del plesso o l'integrazione con i locali attigui, sia necessaria l'assegnazione alla struttura collocata in prossimità di tali locali.

2. Gli obblighi manutentivi, sulla base delle prescrizioni normative e dei contratti di manutenzione in essere, sono in capo a un terzo manutentore o al soggetto contrattualmente incaricato.

3. I locali di portineria sono assegnati al dirigente dell'Area dell'Amministrazione generale competente in materia di patrimonio. I locali di portineria situati nei Campus della Romagna sono assegnati ai rispettivi dirigenti. Resta fermo il vincolo di destinazione degli stessi ad ospitare il personale di portineria. Il servizio di portineria è affidato dall'Area dell'Amministrazione generale competente in materia di patrimonio o dai Campus, che operano in coordinamento con la struttura assegnataria.

Articolo 7 – (Punti di accesso primari alla rete informatica)

1. I locali con punti di accesso primari alla rete informatica di Ateneo sono assegnati, di norma, all'Area Sistemi e Servizi Informatici di Ateneo - CeSIA che provvede alla manutenzione e ad ogni intervento sulle attrezzature ivi collocate e al costante aggiornamento della mappa delle localizzazioni interessate, dandone comunicazione al Dirigente dell'Area dell'Amministrazione generale competente in materia di Patrimonio al fine della presa in consegna da parte del Dirigente del CeSIA degli spazi interessati.

2. L'assegnazione al CeSIA di tali specifici spazi dovrà essere effettuata anche nelle ipotesi in cui i punti di accesso primari alla rete informatica siano posti all'interno di edifici assegnati in modo prevalente ad altre strutture d'Ateneo.

3. In tal caso dovrà essere assicurata al CeSIA l'accessibilità all'edificio in qualunque momento per garantire la tempestività degli interventi manutentivi d'urgenza; a tal fine saranno concordati specifici protocolli di accesso e/o reperibilità tra la struttura assegnataria dell'edificio e il CeSIA assegnatario dello specifico spazio in cui è localizzato lo snodo informatico. È in ogni caso necessario che l'accesso a tali spazi sia consentito esclusivamente attraverso modalità che consentano la tracciabilità degli accessi e il controllo degli stessi.

4. Nel caso di punti di accesso primari insistenti nelle aree geografiche dei Campus, resta garantito al CeSIA

l'accesso in caso di necessità.

Articolo 8 – (Parti comuni)

1. Le parti comuni (es. atri, corridoi, scale, ascensori, servizi igienici, scale di emergenza, cortili, portici, sottoportici) ubicate in edifici dei cui spazi siano assegnatarie più strutture, e che non siano disciplinate in altre parti del presente regolamento, sono di norma assegnate:

- al Dirigente dell'Area dell'Amministrazione generale competente in materia di patrimonio-per le sedi nel territorio della Città Metropolitana di Bologna o ai Dirigenti dei Campus della Romagna per le sedi dei Campus della Romagna, laddove si tratti di edificio in cui sono presenti spazi assegnati a tale Area oltre che ad altre strutture;

- al Direttore/Dirigente della struttura che all'interno dell'edificio occupa la superficie prevalente negli altri casi. I rapporti tra la struttura prevalente e le altre strutture presenti nell'edificio possono essere regolati attraverso lo strumento dell'accordo di gestione di cui all'art.17 c.1 lett.c).

Articolo 9 – (Aree Esterne)

1. Le aree esterne pertinenziali ad edifici di cui sia assegnataria una struttura sono assegnate alla medesima.

2. Le aree esterne pertinenziali a edifici dei cui spazi siano assegnatarie più strutture, sono di norma assegnate alle strutture in solido fra loro.

3. Sono assegnate al Dirigente dell'area dell'amministrazione generale competente in materia di patrimonio:

- l'area esterna e annesso anfiteatro sita in Bologna con accesso da Via Filippo Re;
- L'area esterna costituita dalla Piazza Antonino Scaravilli, comprensiva del relativo portico e sottoportico, fatta salva la servitù perpetua di passaggio pedonale ad uso pubblico su Via XX ottobre 1944 e sulla piazza;
- l'area di parcheggio sita a Bologna nell'interrato – 1 e – 2 del complesso di Via Beniamino Andreatta 8.

Articolo 10 – (Azienda Agraria Universitaria)

1. L'Azienda Agraria Universitaria, per le proprie attività di sperimentazione in ambito agrario e zootecnico e al fine di poter operare concretamente quale struttura di supporto per le attività istituzionali didattiche, scientifiche e di servizio, è assegnataria:

- dei terreni agricoli a qualunque titolo detenuti dall'Ateneo, anche se inseriti in comparti a vocazione edificatoria- ad esclusione delle aree edificabili di cui è stata deliberata la cantierabilità;

- degli edifici (costruzioni coloniche, magazzini, serre, laboratori, altre tipologie di edifici coerenti con le finalità dell'Azienda) che i Dipartimenti di riferimento consegnatari – come individuati dal Regolamento di Funzionamento dell'Azienda - a tale scopo conferiscono in gestione all'Azienda stessa.

2. Degli oneri sostenuti dalle aree competenti dell'amministrazione generale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni conferiti all'Azienda si tiene conto in sede di assegnazione all'Azienda stessa delle risorse da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 – (Spazi Museali)

1. Il Sistema Museale di Ateneo (SMA), si articola in Musei e Collezioni secondo le definizioni contenute nel Regolamento dello SMA.
2. Lo SMA per le proprie attività di classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico scientifico dell'Ateneo, è consegnatario degli spazi che ospitano i Musei e gestisce le Collezioni in spazi ad esso assegnati o in spazi assegnati ai Dipartimenti e condivisi con SMA mediante appositi accordi di gestione, secondo le modalità indicate dal Regolamento del Sistema Museale di Ateneo.

Articolo 12 – (Biblioteche, sale di studio)

1. Gli spazi della Biblioteca Universitaria di Bologna sono consegnati al Responsabile della Biblioteca stessa.
2. Gli spazi delle Biblioteche Centrali dei Campus sono consegnati ai Dirigenti dei Campus.
3. Gli spazi delle Biblioteche Dipartimentali sono di norma consegnati ai Direttori dei Dipartimenti di riferimento.
4. Gli spazi delle Biblioteche Centrali delle sedi nel territorio della Città Metropolitana di Bologna sono di norma consegnati al Dirigente dell'Area dell'amministrazione generale competente in materia di biblioteche.
5. Laddove i locali delle biblioteche risultino integrati, comunicanti o comunque interconnessi con quelli di altre strutture dell'Ateneo, le parti coinvolte - entro 3 mesi dall'assegnazione o comunque dall'entrata in vigore del presente regolamento - dovranno definire e stipulare, di comune intesa, gli accordi di gestione ex art.17 c.1 lett.c) che dovranno regolare anche gli aspetti di comune interesse, secondo principi di garanzia della più ampia accessibilità e fruibilità per le attività di studio e di ricerca, di polifunzionalità, di condivisione dei costi comuni, di definizione delle reciproche responsabilità.
6. Nell'ipotesi in cui l'edificio sia già stato oggetto di un accordo di gestione sull'utilizzo degli spazi ai sensi dell'art. 17, c.1 lettera c), gli aspetti di comune interesse della biblioteca e delle altre strutture potranno essere inclusi nell'accordo, mediante atto aggiuntivo all'accordo stesso.
7. È in ogni caso compito dell'area competente per le biblioteche promuovere l'uniformità e l'armonizzazione delle prassi, nel rispetto delle specificità dei singoli contesti.

8. Le sale di studio centrali sono di norma assegnate al Dirigente dell'area dell'amministrazione generale competente.

9. Le altre sale di studio inserite in edifici assegnati a specifiche strutture, sono di norma assegnate all'assegnatario prevalente dell'edificio.

Articolo 13 – (Alloggi di custodia)

1. L'assegnazione, gestione e responsabilità relative agli alloggi di custodia sono oggetto di specifico regolamento cui si fa rinvio integralmente.

Articolo 14 – (Aree e spazi di cantiere)

1. Le aree e spazi di cantiere sono assegnati all'Area dell'amministrazione generale competente per la gestione degli interventi manutentivi, che provvede alla consegna del cantiere all'impresa esecutrice dei lavori ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Articolo 15 – (Nuovi beni immobili, magazzini e depositi centrali)

1. I beni immobili che entrano a far parte del patrimonio dell'Ateneo per acquisizione da terzi (acquisto, lascito ereditario, donazione, cessione da enti ecc) o per nuova costruzione sono presi in consegna dal Dirigente dell'Area dell'amministrazione generale competente in materia di patrimonio, verificata la presenza della documentazione attestante l'ultimazione dei lavori, il collaudo o la regolare esecuzione e/o le condizioni per la presa in carico in sicurezza da parte dell'Ateneo e il titolo legittimante l'acquisizione.

2. Il Dirigente provvede al conseguente inserimento del bene nello stato patrimoniale (inventario) e all'assegnazione del bene alle strutture destinatarie previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Sono altresì consegnati al dirigente dell'area dell'amministrazione generale competente in materia di patrimonio:

- I magazzini e i depositi centrali destinati allo stivaggio e conservazione di arredi, attrezzature, reperti e altri beni mobili d'Ateneo, in vista del riutilizzo, restauro, esposizione o dismissione degli stessi;
- I beni immobili non assegnabili ad alcuna struttura destinataria, in quanto – per tipologia o per caratteristiche - necessitano di una temporanea gestione in vista della successiva valorizzazione o alienazione per procedere alle conseguenti azioni di messa in sicurezza, valorizzazione/alienazione.

Articolo 16 – (Sottoportico e portico)

1. È fatto obbligo alle strutture ubicate in edifici dotati di portico e sottoportico di accesso vigilare sulle condizioni di manutenzione e illuminazione del sottoportico e su eventuali insidie in esso presenti (es. buche, avvallamenti) segnalando con tempestività la necessità di interventi manutentivi all'Area dell'amministrazione generale competente per la gestione dei servizi manutentivi e provvedendo ad indicare in modo visibile la presenza dell'insidia.

Articolo 17 – (Assegnazione in uso a strutture non assegnatarie e assegnazione fra più strutture)

1. Al fine di ottimizzare la funzionalità e l'utilizzo degli spazi ed evitare eccessive frammentazioni nella assegnazione degli stessi, sono previste le seguenti modalità di coordinamento tra assegnatari degli spazi e le strutture utilizzatrici diverse dagli assegnatari:

- **a) assegnazione in uso:** qualora all'interno dei beni immobili assegnati ad una struttura vi sia la necessità di fruizione di limitati spazi e/o attrezzature da parte di altre strutture d'Ateneo (c.d. usuarie) che svolgono attività di tipo omogeneo rispetto alla struttura ospitante, l'ospitalità dell'utente è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione e registrata sull'applicativo di Ateneo con apposita campitura sulle planimetrie, a cura dell'Area dell'amministrazione generale competente in materia di patrimonio. Essa cessa al cessare delle esigenze della struttura usuaria;
- **b) protocollo di intesa in materia di sicurezza:** qualora due o più Strutture universitarie fruiscono di locali comuni o attigui, al fine di integrare le attività di prevenzione e protezione, ivi compresa l'emergenza e il pronto soccorso, possono perseguire un modello unificato di gestione adottando un apposito protocollo d'intesa e individuando il Responsabile di Struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento complessivo di tutte le attività. Il provvedimento è comunicato al Rettore e al Dirigente dell'Area dell'amministrazione generale competente in materia di patrimonio.
- **c) accordo di gestione sull'utilizzo degli spazi:** qualora vi sia l'esigenza di utilizzo da parte di una struttura di spazi assegnati ad altra struttura per lo svolgimento di attività non omogenee e/o complesse, ivi inclusi i laboratori destinati alle attività dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale, è fatto obbligo di predisporre un apposito accordo di gestione sulla base di modello approvato dal Consiglio di Amministrazione o, su mandato del Consiglio, dal Magnifico Rettore, con individuazione di un responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento complessivo di tutte le attività.

2. L'accordo di gestione disciplina sia gli oneri derivanti dall'eventuale protocollo in tema di gestione della sicurezza, sia le modalità di riparto degli oneri di gestione, secondo quote proporzionali alla dimensione degli spazi fruiti o delle attrezzature condivise.

3. L'accordo di gestione sottoscritto dalle parti è comunicato al Rettore e al Dirigente dell'Area dell'amministrazione generale competente in materia di Patrimonio.

Articolo 18 – (Modalità di consegna)

1. La consegna degli immobili ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra il responsabile di struttura consegnatario e il Dirigente dell'Area dell'amministrazione generale competente in materia di patrimonio sulla base dei dati registrati sull'applicativo di Ateneo.

2. Al verbale di consegna è allegata la planimetria dei beni immobili consegnati.

3. La generazione del verbale e la successiva sottoscrizione potranno essere operate anche attraverso sistemi informatizzati e di firma digitale.

4. Al subentrare di un nuovo consegnatario, è fatto obbligo di redazione e sottoscrizione di un nuovo verbale di consegna degli spazi al subentrante.

Articolo 19 – (Obblighi del consegnatario)

1. Il consegnatario ha l'obbligo di una diligente custodia dei beni immobili a lui consegnati e in particolare di:
 - segnalare con tempestività all'Area dell'amministrazione generale competente per la gestione degli interventi manutentivi la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed impiantistico;
 - compiere in via diretta la manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature per la ricerca (es. cappe di laboratorio, impianti gas tecnici, ecc) ovvero ristorare i costi all'Amministrazione generale laddove la gestione impianti sia centralizzata.

Articolo 20 – (Norme finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente.

Dalla data di entrata in vigore del presente testo è abrogato il “Regolamento sull'assegnazione e la consegna alle strutture d'Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”, emanato con Decreto Rettoriale n. 701 del 27 settembre 2013.

DECRETO RETTORALE REP. N. 455/2023 – PROT. N. 96692 DEL 05/04/2023 - EMANAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA IN SOSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO EMANATO CON D.R. N. 1991/2015 DEL 14/10/2015 E SMI.

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettoriale rep. N. 1203 del 13/12/2011 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 300 del 27/12/2011 e ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 7 “Consiglio di Amministrazione” e l'articolo 39 c.1 e 2 “Regolamenti di Ateneo e delle Strutture”;
- Visto** l'articolo 53 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1693/2015 del 29/12/2015 e ss.mm.ii. integrato con le modifiche di cui al D.R. n.2115/2018 del 27/12/2018, pubblicate sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo n. 264 del 15.01.2019, che individua il “Consegnatario dei beni immobili”;

-
-
- Rilevata** la necessità di adottare ed emanare un nuovo “Regolamento per la Concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna”, al fine, tra l’altro, di:
- semplificare significativamente l’iter procedurale;
 - tenere conto delle mutate esigenze e dei cambiamenti organizzativi di Ateneo;
 - garantire una corretta, uniforme e funzionale applicazione delle norme contenute nel Regolamento;
- Preso atto** della deliberazione n. 12.3) assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/03/2023 con la quale è stato approvato a maggioranza assoluta il nuovo Regolamento per la Concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

DISPONE

Articolo 1 (Emanazione)

1. E’ emanato il nuovo “Regolamento per la Concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna” nel testo riportato all’allegato A) al presente Decreto Rettorale.

Articolo 2 (Entrata in vigore ed efficacia)

1. Il nuovo Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo;
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell’Università.

Articolo 3 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del nuovo “Regolamento per la Concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna” è abrogato il “Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Alma Mater Studiorum- Università di Bologna”, emanato con Decreto Rettorale n. 1991/2015 del 14 ottobre 2015, successivamente modificato con Decreto Rettorale n. 1084/2016 del 07 ottobre 2016.

Bologna,

IL RETTORE
Prof. Giovanni Molari

ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE REP. N. 455/2023 DEL 05/04/2023 - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - (Fonti e disciplina)

Il presente Regolamento è emanato in coerenza con i principi dello Statuto dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, del Codice Etico di Comportamento, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e del Regolamento sull'assegnazione e consegna dei beni immobili, nel rispetto della normativa vigente.

Il Regolamento è integrato da Linee guida per garantire una corretta, uniforme e funzionale applicazione delle disposizioni. Le linee guida, la modulistica, nonché le tariffe relative all'utilizzo degli spazi, pubblicate anche sul sito di Ateneo, potranno essere aggiornate periodicamente dagli Uffici con provvedimento dirigenziale, per la parte strettamente procedurale-operativa e comunque previa approvazione del Rettore e del Direttore Generale.

Articolo 2 – (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina ed individua i criteri generali di uso temporaneo di spazi nella disponibilità dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, d'ora in poi citata come Università, per lo svolgimento di attività e di iniziative a carattere culturale, scientifico didattico e amministrativo, garantendo i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento dell'azione amministrativa per un proficuo utilizzo e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Università.

Il regolamento non si applica all'ordinaria attività amministrativa, didattica e scientifica e di terza missione, che non necessita di autorizzazione.

Ai fini del presente Regolamento, per uso temporaneo si considera la concessione di un determinato spazio a un medesimo soggetto per un massimo di 29 giorni, anche non consecutivi. Tale limite non si applica ai soggetti interni.

La concessione non temporanea può essere deliberata solo ed esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 – (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento devono intendersi:

per **Strutture di Ateneo**, Dipartimenti, Aree amministrative della sede di Bologna e dei Campus, Centri e altre strutture di cui all'art.25 dello Statuto d'Ateneo. Ai fini del presente regolamento è considerata struttura assegnataria la Biblioteca Universitaria di Bologna;

per **Associazioni studentesche**, le Associazioni e/o cooperative studentesche presenti nell'Albo tenuto ai sensi del vigente "Regolamento di istituzione dell'albo delle associazioni/cooperative studentesche universitarie riconosciute dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna";

per **"spazi"**, gli spazi interni ed esterni di proprietà e in uso all'Università;

per **“locali**, le aule, le aule c.d di rappresentanza, le stanze e i laboratori;

per **“spazi interni”** gli atri e corridoi;

per **“spazi esterni”** i prati, i parchi, i cortili, i parcheggi, le piazze, sottoportici e le zone in uso o di proprietà dell'Università per l'accesso agli edifici;

per **“aule di rappresentanza”** le aule individuate dall'amministrazione dove l'attività didattica ordinaria non è prevista o comunque è prevista in modo non prevalente.

TITOLO II – SOGGETTI E USO DEGLI SPAZI

Articolo 4 – (Responsabile del procedimento)

L'uso temporaneo degli spazi e locali dell'Università, assegnati all'Amministrazione generale, è disposto con provvedimento del Direttore generale o suo delegato, che assume il ruolo di Responsabile del procedimento.

L'uso temporaneo di spazi e locali assegnati alle Strutture di Ateneo, anche decentrate, è disposta dal Responsabile delle medesime o da un suo delegato, che assume il ruolo di Responsabile del procedimento.

Ai fini dell'individuazione dell'assegnatario si rinvia al “Regolamento sull'assegnazione e la consegna alle strutture d'Ateneo dei beni immobili nella disponibilità dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”.

Articolo 5 – (Spazi oggetto di concessione e autorizzazione)

Possono essere oggetto di autorizzazione o di concessione in uso temporaneo:

- locali, spazi interni ed esterni;
- aule c.d. di “rappresentanza”;
- spazi assegnati alle Strutture decentrate (es. Dipartimenti, Centri);

d'ora in poi “spazi”.

Articolo 6 – (Destinatari del provvedimento di concessione o di autorizzazione)

L'uso temporaneo degli spazi dell'Università può essere autorizzato o concesso a:

- docenti, ricercatori, personale tecnico- amministrativo e responsabili di strutture di Ateneo (d'ora in poi soggetti interni);
- associazioni studentesche; gruppi di almeno quindici studenti; rappresentanze studentesche;
- organizzazioni sindacali;
- soggetti esterni, pubblici e privati.

Articolo 7 – (Finalità della concessione o dell'autorizzazione)

L'uso temporaneo degli spazi può essere concesso o autorizzato:

- per lo svolgimento di iniziative a carattere culturale, scientifico e didattico, promosse da soggetti interni o esterni, pubblici e privati, anche in collaborazione con soggetti interni;
- per iniziative culturali o assembleari di associazioni o cooperative studentesche o di gruppi di almeno quindici studenti e studentesse;
- per iniziative delle rappresentanze studentesche strettamente legate allo svolgimento del loro mandato di rappresentanza;
- per lo svolgimento di assemblee sindacali rivolte ai lavoratori dell'Università, promosse dalle organizzazioni sindacali rappresentative e dalla RSU,

d'ora in poi citate come "iniziative".

Articolo 8 – (Criteri e limiti)

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di uso temporaneo degli spazi sono privilegiate le iniziative di alto valore scientifico e culturale, fermo restando che gli spazi sono destinati in via prioritaria a soddisfare le esigenze delle attività istituzionali e dell'ordinaria attività amministrativa, di studio, ricerca e di terza missione o per la fruizione, da parte del pubblico, del Patrimonio storico, culturale e naturalistico dell'Università.

La valutazione sul valore scientifico e culturale e sull'opportunità di svolgimento di un'iniziativa, nonché di utilizzo degli spazi per riprese fotografiche, cinematografiche o multimediali, è effettuata dal Rettore o suo delegato, previa istruttoria da parte degli Uffici preposti.

Le iniziative per le quali si richiede l'uso dello spazio devono essere compatibili e non in conflitto con le finalità istituzionali.

Sono vietati in ogni caso:

- eventi o iniziative promosse da forze politiche o partitiche e di carattere politico o confessionale;
- eventi, manifestazioni o servizi giornalistici di natura discriminatoria, contrari alla legge, all'ordine pubblico o che possano risultare offensivi o lesivi della dignità delle persone.

L'Università si riserva la facoltà di non accogliere le richieste di uso degli spazi per iniziative che, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, possono pregiudicare il decoro e l'immagine dell'Ateneo.

L'uso di spazi per iniziative di natura commerciale o parzialmente commerciale, in via del tutto eccezionale, può essere accolto, previo accordo e previa valutazione del Direttore Generale o di un suo delegato. Devono, in ogni caso, essere rispettati il contesto storico, artistico e culturale degli spazi concessi in uso.

L'Università può revocare e/o annullare in qualunque momento la concessione o l'autorizzazione per l'uso temporaneo degli spazi, per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico e di sanità pubblica, nonché per cause di forza maggiore o per sopravvenuta necessità di adempiere alle proprie attività istituzionali. Nel caso di revoca è fatta salva la restituzione di quanto eventualmente versato senza alcun diritto del richiedente al risarcimento del danno o altri indennizzi.

Il Direttore Generale o il Rettore possono concedere l'uso degli spazi per iniziative o ambiti non previsti dal presente Regolamento.

La concessione di uso temporaneo degli spazi non comporta l'autorizzazione dell'uso del logo e del nome dell'Ateneo né il patrocinio, per i quali i concessionari dovranno acquisire le autorizzazioni necessarie.

TITOLO III - MODALITÀ E PROCEDURE

Articolo 9 - (Provvedimento di concessione e di autorizzazione)

Per iniziative di carattere scientifico (es. seminari di ricerca) o amministrativo organizzate da docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo, che non rientrano nell'attività ordinaria, nonché per i master e i corsi professionalizzati attivati dall'Università, compresi quelli con rilascio di crediti ECM in conformità al rispettivo regolamento, è prevista l'autorizzazione secondo le procedure e le modalità indicate nelle linee guida.

Per iniziative organizzate esclusivamente da soggetti esterni, pubblici o privati, l'uso temporaneo degli spazi è soggetto a provvedimento di concessione per i quali, in caso di accoglimento della richiesta, è prevista specifica sottoscrizione di un contratto che regola i rapporti tra le Parti per il periodo e per il tempo dell'utilizzo dello spazio. La richiesta dovrà essere inviata attraverso appositi moduli, con le procedure previste dalle linee guida, ed essere corredata, anche qualora preveda allestimenti forniti da altri, dagli estremi di idonea assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi.

Articolo 10 – (Tempistiche e procedura)

La richiesta per l'uso temporaneo di spazi, nei casi previsti dal presente regolamento, deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni dalla data di inizio dell'uso previsto.

L'Università, entro dieci giorni lavorativi successivi alla richiesta, ne valuta il contenuto, accerta la disponibilità degli spazi e comunica le condizioni e gli eventuali e ulteriori elementi necessari per l'accoglimento della richiesta, indicando anche se l'uso temporaneo è da intendersi a titolo gratuito, gratuito con rimborso o a titolo oneroso.

Entro trenta giorni dalla data della richiesta ovvero dal ricevimento dell'ultimo documento richiesto, l'Università provvede a emanare il provvedimento di accoglimento o di diniego.

Il provvedimento di accoglimento è, in ogni caso, subordinato all'accettazione della tariffa dovuta e delle spese di gestione, qualora previste, nonché al rispetto e all'accettazione delle condizioni previste nel presente Regolamento.

Solo a seguito di accoglimento, il soggetto richiedente potrà rendere noto nel materiale promozionale che l'iniziativa si terrà presso l'Università.

Articolo 11 – (Concessione temporanea di spazi ad organizzazioni sindacali e RSU)

Le richieste per assemblea delle organizzazioni sindacali rappresentative e RSU sono disciplinate secondo i termini di legge e della normativa di settore.

Articolo 12 – (Concessione temporanea di spazi ad associazioni studentesche, a gruppi di almeno quindici studenti e studentesse e a rappresentanze studentesche)

Le iniziative organizzate dalle associazioni o cooperative studentesche, da gruppi di almeno quindici studenti e studentesse e da rappresentanze studentesche devono avere come principali destinatari gli studenti e le studentesse dell'Università di Bologna e non possono prevedere attività che si sovrappongano o sostituiscano ad attività istituzionali dell'Ateneo (es. attività formative del tutto assimilabili a quelle normalmente offerte dai Corsi di Studio, attività di tutorato o di preparazione alle prove d'esame ed eventi o attività di orientamento in ingresso, *in itinere* e in uscita indipendenti dalle attività previste dai Corsi di Studio, dai Dipartimenti o dall'Ateneo). Sarà cura dei richiedenti verificare preventivamente l'eventuale sussistenza di condizioni impedimenti, acquisendo il parere di Corsi di Studio e/o Dipartimenti e/o Aree e Settori dell'Ateneo.

L'utilizzo degli spazi, anche per la sola installazione di banchetti informativi o promozionali delle associazioni e cooperative studentesche o di gruppi di almeno quindici studenti e studentesse, è soggetto a provvedimento di concessione, nel quale vengono specificate le eventuali condizioni e prescrizioni alle quali è subordinato.

L'utilizzo degli spazi per iniziative che prevedono quote di iscrizione o partecipazione, anche se patrocinate da una Scuola, da un Dipartimento o da un Campus, non è ammesso. Il patrocinio non garantisce, in nessun caso, la concessione degli spazi.

La richiesta di utilizzo temporaneo di spazi deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data di inizio dell'iniziativa prevista.

Le associazioni e cooperative studentesche, i gruppi di almeno quindici studenti e studentesse e le rappresentanze studentesche richiedenti lo spazio hanno l'obbligo di verificare la necessità di eventuali e specifiche autorizzazioni nel caso di utilizzo di spazi universitari di uso pubblico.

I costi per gli eventuali allacciamenti e allestimenti specifici per iniziative che si svolgano negli spazi esterni e/o aperti sono sempre a carico dei richiedenti.

Articolo 13 – (Tariffario)

L'uso temporaneo degli spazi può essere a titolo gratuito, a titolo gratuito con rimborso spese e a titolo oneroso.

L'importo del rimborso spese e l'importo per l'utilizzo a titolo oneroso sono definiti nel Tariffario di cui all'allegato sub A al presente Regolamento.

Articolo 14 – (Uso degli spazi a titolo gratuito e a titolo gratuito con rimborso spese)

Per le iniziative di cui all'articolo 9 comma 1, promosse da soggetti interni, che non prevedano quote di iscrizione, e per i master e i corsi professionalizzati attivati dall'Università, compresi quelli con rilascio di crediti ECM in conformità al rispettivo regolamento, l'uso temporaneo dello spazio è gratuito, nei giorni e negli orari abituali di apertura delle strutture. Qualora le iniziative si svolgano al di fuori di giorni e orari di abituale apertura, è richiesto il rimborso spese.

La concessione di uso temporaneo degli spazi è, altresì, a titolo gratuito per le assemblee sindacali, rivolte al personale dell'Università di cui all'articolo 11 fermo restando il rimborso spese, qualora si svolgano al di fuori di giornate e orari di abituale apertura.

L'uso temporaneo degli spazi di cui all'art. 12 è gratuito, fermo restando il rimborso delle spese per iniziative che si svolgano al di fuori dei giorni e degli orari di abituale apertura.

Il Rettore o il Direttore generale, in via del tutto eccezionale, possono autorizzare o concedere l'uso temporaneo degli spazi a titolo gratuito, per iniziative di alto valore scientifico e culturale e di interesse istituzionale.

Articolo 15 – (Uso degli spazi a titolo oneroso)

Per le iniziative organizzate esclusivamente da soggetti esterni, pubblici o privati di cui all'art. 9 comma 2, l'uso temporaneo degli spazi, è soggetto alla tariffa A di cui all'allegato "A".

Le iniziative co-organizzate da soggetti interni con soggetti esterni, oppure solo da soggetti interni, che prevedono una quota di partecipazione sono soggetti al pagamento della tariffa B di cui all'allegato "A".

Le iniziative di cui all'articolo 9 comma 1, co-organizzate da soggetti interni con soggetti esterni, che non prevedono quote di iscrizione, sono soggette al pagamento della tariffa C di cui all'allegato "A".

Nei casi previsti dal presente articolo, qualora le iniziative si svolgano al di fuori di giorni e orari di abituale apertura delle strutture, è richiesto altresì il rimborso spese.

TITOLO IV – UTILIZZO IMPIANTI E SPAZI

Articolo 16 – (Utilizzo impianti)

L'utilizzo diretto di impianti e attrezzature in dotazione agli spazi dell'Università da parte di persone esterne non è di norma consentito; l'eventuale presenza di personale tecnico del concessionario a supporto di iniziative dovrà essere preventivamente richiesta e concordata con il concedente.

L'eventuale utilizzo di attrezzature di terzi o di proprietà del concessionario, sia in sostituzione che in abbinamento alle dotazioni esistenti, non comporta una riduzione del corrispettivo e deve essere previamente autorizzato dall'Università concedente.

È vietata la modifica degli impianti esistenti.

Tali attrezzature devono avere tutte le certificazioni richieste a norma di legge. In ogni caso, l'onere della valutazione del rischio ricade sul concessionario.

L'utilizzo diretto di impianti e attrezzature, in dotazione agli spazi dell'Università, da parte di persone esterne individuate dal concessionario deve essere espressamente e preventivamente autorizzato dall'Università.

Al termine dell'uso il concessionario dovrà lasciare le attrezzature nello stesso stato in cui le ha ricevute.

In caso di danno alle attrezzature, beni mobili e/o immobili per un non corretto utilizzo da parte del concessionario degli spazi, le spese di ripristino saranno a completo carico del concessionario.

Articolo 17 – (Controlli da parte dell'Università)

L'Università si riserva e ha ampia facoltà di provvedere, nei tempi e con le modalità che ritiene più opportune, al controllo sull'uso dello spazio e delle attrezzature nel corso della concessione.

L'utilizzatore dello spazio ha l'obbligo di prestare ampia collaborazione al personale dell'Università incaricato del controllo, fornendo ogni chiarimento utile e necessario richiesto ed esibendo la documentazione richiesta

Nel caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, l'utilizzatore risponde direttamente di eventuali danni.

Articolo 18 – (Esonero di responsabilità)

L'Università non assume alcuna responsabilità relativamente ai beni depositati negli spazi oggetto della concessione né risponde di eventuali furti o ammanchi e resta esonerata da qualsivoglia responsabilità in ordine alle attività svolte dal concessionario.

L'Università è sollevata, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità qualora per caso fortuito o cause di forza maggiore gli spazi, oggetto di utilizzo, non risultino più utilizzabili, successivamente al provvedimento di accoglimento.

Articolo 19 – (Modalità di utilizzo degli spazi destinati alle iniziative)

L'uso degli spazi dell'Università comporta il rispetto e il corretto utilizzo degli stessi, compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione.

È obbligo dell'utilizzatore vigilare affinché:

- siano rispettate le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori e qualsivoglia altro vincolo d'uso esistente;
- sia rispettata la capienza massima prevista per ciascuno spazio;
- non vengano modificate e manomesse le parti fisse degli immobili;
- non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e quant'altro messo a disposizione;
- siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i cartelli segnaletici;
- negli edifici non si fumi, non si introducano sostanze infiammabili e/o pericolose, non si utilizzino comunque fiamme libere.

Qualora fosse necessaria la modifica temporanea dei locali, anche con allestimenti aggiuntivi, il progetto di allestimento deve essere allegato alla richiesta di concessione.

Restano a carico dell'utilizzatore gli adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o di diritto d'autore o di altri obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di iniziativa.

L'utilizzo degli spazi non può essere ceduto a terzi e ogni variazione rispetto a quanto già autorizzato e concesso dovrà essere concordata con l'Università e potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento.

L'attività di ristorazione, qualora autorizzata, può essere svolta solo negli spazi e negli orari concordati preventivamente con il concedente nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al termine del periodo di utilizzo concordato, è fatto obbligo di rilasciare i locali nello stesso stato d'uso o funzionamento in cui erano prima dell'utilizzo e liberarli quanto prima, previo accordo con il concedente per quanto riguarda le tempistiche.

Nel caso di violazioni, l'Università potrà revocare o annullare la concessione o l'autorizzazione e procedere con la richiesta del risarcimento del danno eventualmente procurato.

TITOLO V – ATTIVITÀ PROMOZIONALE, PUBBLICITÀ, SERVIZI GIORNALISTICI E RIPRESE NEGLI SPAZI CONCESSI IN USO TEMPORANEO

Articolo 20 - (Pubblicità)

La pubblicità promo-commerciale con finalità di lucro non è consentita, salvo diversi accordi e previa autorizzazione del Rettore o suo delegato.

L'attività di esposizione e informazione promozionale è consentita solo nell'ambito di congressi e convegni, previa autorizzazione degli Uffici competenti.

I contenuti del messaggio promo-commerciale devono essere, in ogni caso, coerenti con i principi e le finalità istituzionali dell'Ateneo e non devono ledere l'immagine e la reputazione dell'Ateneo.

Articolo 21 - (Promozione di iniziative)

È ammessa l'attività promozionale di iniziative esclusivamente ad accesso gratuito organizzate da Enti pubblici e Soggetti del Terzo Settore, solo se coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo e di rilevante interesse per la Comunità Universitaria.

Articolo 22 - (Riprese fotografiche e video nell'ambito di servizi giornalistici)

Per lo svolgimento di riprese fotografiche o video a scopi giornalistici, sia che comporti sia che non comporti l'occupazione di spazi per allestimenti e/o il posizionamento di attrezzature, occorre informare l'Ufficio Stampa dell'Università con almeno 5 gg di preavviso e informare gli Uffici competenti per la concessione di uso temporaneo degli spazi in cui verrà svolto il servizio.

Articolo 23 - (Riprese fotografiche e video da parte di soggetti privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale)

Le riprese fotografiche e video da parte di soggetti privati per uso personale o per motivi di studio, e da parte di soggetti esterni per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale, sono ammesse, previa autorizzazione, al solo fine di valorizzare il patrimonio culturale dell'Ateneo e se prive di finalità di lucro.

L'autorizzazione è rilasciata, a titolo gratuito, dagli Uffici competenti, che specificano le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento delle riprese. Qualora le riprese comportino spese a carico dell'Università può essere richiesto il rimborso spese di quanto sostenuto.

La ripresa e l'uso dei segni distintivi dell'Università sono soggetti ad autorizzazione da parte degli Uffici competenti, così come l'associazione delle riprese all'immagine dell'Ateneo.

Le riprese, salvo diversa comunicazione del responsabile di struttura, devono riportare la dicitura "Si ringrazia / su concessione / in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna" e l'avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

È fatto obbligo di consegnare copia in alta definizione delle immagini realizzate, accompagnate dalla liberatoria per il loro utilizzo.

Articolo 24 - (Riprese fotografiche e video nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti interni e da soggetti esterni in collaborazione con soggetti interni)

Nell'ambito di iniziative organizzate esclusivamente da soggetti interni all'Ateneo per finalità di didattica, ricerca e terza missione, le riprese fotografiche, video, streaming sono ammesse, senza necessità di autorizzazione, purché la diffusione avvenga sui canali di comunicazione istituzionale di Ateneo e/o delle Strutture.

La ripresa e l'uso dei segni distintivi sono ammessi.

Nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti interni all'Ateneo in collaborazione con soggetti esterni, o organizzati esclusivamente da soggetti esterni ma patrocinati dall'Ateneo e/o dalle sue Strutture, le riprese foto, video e streaming sono ammesse, previa autorizzazione, esclusivamente per iniziative a fruibilità gratuita, senza scopo di lucro e/o senza fini commerciali, e pubblicate su siti o canali social istituzionali di Ateneo e/o del soggetto organizzatore o patrocinato. La ripresa e l'uso dei segni distintivi è ammessa.

Per le iniziative organizzate da soggetti esterni, che non prevedono la partecipazione dell'Ateneo o delle sue Strutture, né il patrocinio, le riprese foto, video, streaming sono ammesse, previa autorizzazione, solo se finalizzate a documentare l'iniziativa. Non sono ammesse la ripresa dei segni distintivi e l'uso e la diffusione di diciture che richiamino l'Alma Mater Studiorum e/o le sue strutture nell'ambito dell'iniziativa diffusa e comunicata.

Articolo 25 - (Riprese fotografiche, video, cinematografiche per finalità promo-commerciali)

Lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche o multimediali, che abbiano prevalente finalità promo-commerciali, con o senza uso temporaneo degli spazi, deve essere autorizzata dal Magnifico Rettore o suo delegato.

La ripresa e l'uso dei segni distintivi non sono ammessi, così come non è ammessa l'associazione delle riprese all'immagine dell'Ateneo. L'Università si riserva di richiedere copia del materiale riprodotto prima della sua diffusione. Le riprese, salvo diverso avviso degli Uffici preposti, devono riportare la dicitura "Si ringrazia / su concessione / in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna."

Articolo 26 - (Tutela della privacy nell'ambito delle riprese fotografiche, video, dirette streaming)

Nell'ambito di qualunque ripresa fotografica, video o diretta streaming realizzata negli spazi dell'Università, la liberatoria sull'uso dell'immagine dei soggetti ripresi è in capo all'autore, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. L'Università è sollevata da ogni responsabilità relativamente all'utilizzo delle immagini delle persone ritratte.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27 – (Entrata in vigore e regime transitorio)

Il presente Regolamento è emanato con Decreto rettorale e entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, unitamente alle nuove tariffe di cui all'allegato "A".

Per le richieste già formalizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni ivi contenute, fatta salva l'applicazione delle tariffe in vigore al momento della presentazione della domanda, qualora più favorevoli per il richiedente.

Il presente regolamento rimanda per gli aspetti operativi alla disciplina di dettaglio specificata nelle Linee guida.

Ogni casistica che non rientri nel presente Regolamento sarà valutata dagli Uffici competenti e l'utilizzo degli spazi verrà concesso alle condizioni che saranno individuate come le più idonee tra quelle disciplinate.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente.

Dalla data di entrata in vigore del presente testo è abrogato il "Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna", emanato con Decreto Rettoriale n. 1191/2015 del 14 ottobre 2015 e successivamente modificato con Decreto Rettoriale n. 1084/2016 del 7 ottobre 2016.

ALLEGATO SUB A) AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Allegato A - Tariffario			
-------------------------	--	--	--

	Iniziative organizzate esclusivamente da soggetti esterni, pubblici o privati di cui all'art. 9 comma 2	Iniziative co-organizzate da soggetti interni con soggetti esterni, oppure solo da soggetti interni, che prevedono una quota di partecipazione	Iniziative di cui all'articolo 9 comma 1, co-organizzate da soggetti interni con soggetti esterni, che non prevedono quote di iscrizione
	Tariffa A	Tariffa B	Tariffa C
AULE PER N. POSTI:			
Fino a 50 posti/mq	528,00 €	264,00 €	132,00 €
Da 51 posti/mq fino a 100 posti/ mq	684,00 €	342,00 €	171,00 €
Da 101 posti/mq fino a 150	804,00 €	402,00 €	201,00 €
Da 151 posti/mq fino a 200	1.308,00 €	654,00 €	327,00 €
Da 201 posti/mq fino a 300	1.572,00 €	786,00 €	393,00 €
Da 301 posti/mq fino a 400	1.812,00 €	906,00 €	453,00 €
Da 401 posti/mq fino a 600	2.296,00 €	1.148,00 €	574,00 €
Spazio esterno o interno non attrezzato fino a 300 mq	440,00 €	220,00 €	110,00 €
Spazio esterno o interno non attrezzato fino a 600 mq	876,00 €	438,00 €	219,00 €
Spazio esterno o interno non attrezzato fino a 1.000 mq	1.464,00 €	732,00 €	366,00 €
SPAZI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO/ARTISTICO:			

Aula Prodi (San Giovanni in Monte) - circa 130 posti	2.800,00 €	1.400,00 €	700,00 €
Aula Absidale S. Lucia - circa 200 posti	3.116,00 €	1.558,00 €	779,00 €
Salone Marescotti - Palazzo Brazzetti Marescotti - circa 96 posti	1.604,00 €	802,00 €	401,00 €
Sala dei Poeti - circa 120 posti	1.604,00 €	802,00 €	401,00 €
Giardino d'inverno (circa mq 76)	1.604,00 €	802,00 €	401,00 €
Tutte le tariffe sono al netto dell'IVA.			
Le tariffe sono scontate del 30% sull'importo complessivo laddove gli spazi vengano richiesti per un periodo di utilizzo periodico prolungato (più giornate in un'unica prenotazione) o se gli spazi concessi in contemporanea siano multipli e attigui, tali quindi da consentire un parziale abbattimento dei costi di gestione.			

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2058 - PROT. N. 94540 DEL 04/04/2023 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1359 (All.1) dell'01/03/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/B1 – FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/03 – CHIMICA GENERALE E INORGANICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la delibera del dipartimento del 27/09/2022 assunta dal Dipartimento di Chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici e per il Settore scientifico disciplinare CHIM/03 – Chimica Generale e Inorganica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2022;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1359 (All. 1) dell'01/03/2023;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici e per il Settore scientifico disciplinare CHIM/03 – Chimica Generale e Inorganica.
- ART. 2 - Vincitore della procedura è il candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Antunes Staffolani	71,4/100

Bologna, 04/04/2023

p. Il Dirigente dell'Area del Personale

firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

➤ **Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1195/2023 – PROT. N. 44933 DEL 21/02/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE SIA A TEMPO PIENO CHE PARZIALE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI – DISTAL DI QUESTO ATENEIO, INDETTO CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 4809/170618 DEL GIORNO 26.07.2022, PUBBLICATO SUL PORTALE DI ATENEIO IN DATA 27.07.2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 4809/170618 del giorno 26.07.2022, con la quale è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. D, posizione economica I, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari – DISTAL di questo Ateneo, pubblicata sul Portale D'Ateneo il giorno 27.07.2022;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso pubblico per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari – DISTAL di questo Ateneo, indetto con D.D. 4809/170618 del giorno 26.07.2022 e pubblicato sul Portale D'Ateneo il giorno 27.07.2022;

Art. 2 - è approvata la seguente graduatoria generale di merito per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale:

	Cognome Nome	Totale/60
1	SABATTINI CHIARA	51
2	RAPISARDA SALVATORE	50
3	TERIACA MARIA SOCCORSA	49
4	LO SCHIAVO VERONICA	46
5	LIUNI RAFFAELE	44



Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO QUESTO PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1659/2023 – PROT. N. 70188 DEL 15/03/2023 -
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 3 POSTI DI CAT. C,
POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI,
PER LE ESIGENZE DELL'AREA SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI – CESIA E ALTRE STRUTTURE
DI QUESTO ATENEO, DI CUI UNO RISERVATO A VOLONTARIO DELLE FFAA, INDETTO CON D.D.
N. 8187/394099 DEL GIORNO 19.12.2022, AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. – 4^ SERIE SPECIALE
“CONCORSI ED ESAMI” N. 100 DEL 20 DICEMBRE 2022**

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 8187/394099 del giorno 19.12.2022 con la quale è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA e altre strutture di questo Ateneo, di cui uno riservato a volontario delle FFAA,

indetto con D.D. n., avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 100 del 20 dicembre 2022;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

ACCERTATO che tra gli idonei non ci sono candidati in possesso dei requisiti necessari per usufruire della riserva a favore delle categorie di cui all'art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell'articolo 678 comma 9, del D. Lgs.vo 66/2010,

D I S P O N E:

Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA e altre strutture di questo Ateneo, di cui uno riservato a volontario delle FFAA, indetto con D.D. n. 8187/394099 del giorno 19.12.2022, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 100 del 20 dicembre 2022;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

	Cognome Nome	Totale/60
1	SCHIANO CARLA	53
2	SANTOMARCO ALESSANDRO	49,5
3	CAVALLOTTO STEFANO	49

4	FICARRA SALVATORE	48,5
5	MONGILLO FERDINANDO	48
6	DI GREGORIO ROBERTO	47,5
7	AGLAN TAREK SARA	45
8	FRIGHI SILVIA	44,5
9	ALFONSI ANDREA	44
10	PASSANTE DAVIDE	43,5

Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso:

- SCHIANO CARLA
- SANTOMARCO ALESSANDRO
- CAVALLOTTO STEFANO

Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1888/2023 PROT. N. 31888 DEL 25/03/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE SIA A TEMPO PIENO CHE PARZIALE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE - LILEC QUESTO ATENEO, INDETTO CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 6829/272620 DEL 28.10.2022, PUBBLICATA SUL PORTALE D'ATENEO IL 28.10.2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 6829/272620 del 28.10.2022, con la quale è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC questo Ateneo, pubblicata sul Portale d'Ateneo il 28.10.2022;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC questo Ateneo, indetto con D.D. 6829/272620 del 28.10.2022 e pubblicata sul Portale d'Ateneo il 28.10.2022;

Art. 2 - è approvata la seguente graduatoria generale di merito per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale:

	Cognome Nome	Totale/60
1	PANNITTO LUDOVICA	57
2	CITTERIO ELISA	50 (precede per minore età)
3	TOGNOLI ANTONGIORGIO	50
4	COCCONI LAVINIA	42

Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2127/2023 PROT. N. 98990 DEL 08/04/2023 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 15 POSTI DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA AMMINISTRATIVA, CON COMPETENZE CONTABILI PER LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E DELLE STRUTTURE DI QUESTO ATENEO, DI CUI CINQUE RISERVATI A VOLONTARI DELLE FFAA, INDETTO CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 6100/224331 DEL GIORNO 29.09.2022, AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. – 4^ SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 78 DEL 30.09.2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 6100/224331 del giorno 29.09.2022 con la quale è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, a n. 15 posti di Cat. C, posizione economica 1, area amministrativa, con competenze contabili per le esigenze dell'Amministrazione generale e delle Strutture di questo Ateneo, di cui cinque riservati a volontari delle FFAA, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 78 del 30 settembre 2022;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

ACCERTATO che tra gli idonei non ci sono candidati in possesso dei requisiti necessari per usufruire della riserva a favore delle categorie di cui all'art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell'articolo 678 comma 9, del D. Lgs.vo 66/2010,

DISPONE:

Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 15 posti di Cat. C, posizione economica 1, area amministrativa, con competenze contabili per le esigenze dell'Amministrazione generale e delle Strutture di questo Ateneo, di cui cinque riservati a volontari delle FFAA, indetto con D.D. 6100/224331 del giorno 29.09.2022 e avviso pubblicato sulla G.U. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 78 del 30 settembre 2022;

Art. 2 - La conferma della posizione in graduatoria di MILAQI ERDETA e PRETI ERELL ANAIG è condizionata alla produzione della determina di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, prima della presa di servizio e comunque, a pena di decadenza dalla posizione occupata in graduatoria, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando;

Art. 3 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

	Cognome Nome	Totale/60
1	TARANTINO ARIANNA	59
2	CARA MARCO	58,5
3	PRIMICERI MARGHERITA	56,5
4	GIOE PIERO	56
5	BELFIORE FEDERICA	55,5
6	ANTOGIOVANNI ILARIA	53,5
7	MARTINO ROSA	52,5

8	VENTURI FRANCESCO	51,5
9	CATOZZI ALESSIA	51 (precede per figlio/i a carico)
10	SCHIPANI ARIANNA	51
11	NIGRO MONICA	50 (precede per figlio/i a carico)
12	ROMANO DONATO	50
13	BERNARDI CHIARA	49,5 (precede per figlio/i a carico)
14	BALDUCCI ALESSANDRA	49,5 (precede per minore età)
15	BERSELLI CESARE	49,5
16	LESSI MARCO	49
17	DI MATTEO GIULIA	48,5 (precede per figlio/i a carico e minore età)
18	ACCORSI STEFANIA	48,5 (precede per figlio/i a carico)
19	RICCIONI CHIARA	48,5 (precede per minore età)
20	NOTO STEFANIA	48,5 (precede per minore età)
21	FALANGA ANNALISA	48,5
22	CONTEGNO VALERIA	48 (precede per figlio/i a carico)
23	ANTONELLI VALENTINA	48 (precede per minore età)
24	RICCARDI BARBARA	48

		(precede per minore età)
25	BENINCASA MARA	48
26	MANNO ANTONELLA	47,5 (precede per figlio/i a carico e minore età)
27	MILAQI ERDETA	47,5 (precede per figlio/i a carico)
28	PRETI ERELL ANAIG	47,5
29	TACCONI MARISA	46,5 (precede per figlio/i a carico)
30	CIONI SUSANNA	46,5
31	URRACI LAURA	46 (precede per figlio/i a carico e minore età)
32	BORTOLOTTI GIANLUCA	46 (precede per figlio/i a carico)
33	ROMBOLÀ AGNESE	46 (precede per minore età)
34	CATANO NUNZIO	46 (precede per minore età)
35	CEVENINI EMANUELE	46 (precede per minore età)
36	MONTESANO ALESSANDRA	46
37	BOI EMANUELA	45,5 (precede per figlio/i a carico)
38	GUIZZARDI SOFIA	45,5

		(precede per minore età)
39	CAPUOZZI ANTONIO	45,5
40	TERRENI SIMONA	45
41	PONTE ELOISA	44,5
42	TRIVIGNO MANUELA	44 (precede per figlio/i a carico e minore età)
43	ZUCCHERI MARIKA	44 (precede per figlio/i a carico)
44	LICCIARDI MICHELE	44 (precede per minore età)
45	ALIA ANTONIO	44
46	POLI SILVIA	43,5 (precede per minore età)
47	DIRIENZO MARIACHIARA	43,5
48	MARCHI FRANCESCA	43 (precede per Art. 5, co 4, punto 19 del D.P.R. 487/94 e per figlio/i a carico)
49	CRICCA FRANCESCA	43 (precede per numero di figli a carico)
50	CHIAVEGATTI CHIARA	43 (precede per numero di figli a carico)
51	DAVI PAOLA	43 (precede per figlio/i a carico e minore età)
52	BITETTO PAOLO	43

		(precede per figlio/i a carico)
53	TIRALONGO TONIA	43
54	TOSI MONICA	42,5
55	FAIOLO CHIARA	42 (precede per figli a carico)
56	GUIZZARDI LAURA	42 (precede per minore età)
57	BELLODI ALESSANDRO	42 (precede per minore età)
58	CONTINI MICHAELA	42 (precede per minore età)
59	DI LUCCIA STEFANO	42 (precede per minore età)
60	CURTI VALENTINA	42 (precede per minore età)
61	FRASCAROLI SILVIA	42

Art. 4 – Sono dichiarati vincitori del concorso:

- Tarantino Arianna
- Cara Marco
- Primiceri Margherita
- Gioe Piero
- Belfiore Federica
- Antogiovanni Ilaria
- Martino Rosa
- Venturi Francesco
- Catozzi Alessia
- Schipani Arianna
- Nigro Monica

- Romano Donato
- Bernardi Chiara
- Balducci Alessandra
- Berselli Cesare

Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

➤ **Deleghe**

DELIBERA SENATO ACCADEMICO DEL 21/03/2023 – DELEGA AL PRORETTORE PER LA RICERCA PER LE RICHIESTE DI PROROGA DELLE BORSE DI RICERCA

Delibera n. 147 del Senato Accademico del 21/03/2023

OGGETTO: REVISIONE REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA			
N. o.d.g. 6.2	Rep. n. 147	Prot. N. 99405/2023	UOR: ARIC - SETTORE COORDINAMENTO SERVIZI RICERCA E PROGETTI DI AREA

omissis

Il Senato Accademico,

omissis

in forma unanime,

approva:

- la delega al Prorettore per la ricerca circa la valutazione ed eventuale approvazione delle richieste di proroga oltre i 12 mesi di durata complessiva delle borse di ricerca, con rendiconto annuale dell'esercizio della delega tramite comunicazione agli Organi Accademici;

omissis

La presente copia informatica è composta da n. 1facciata ed è conforme all'originale informatico registrato e conservato agli atti di questo Ateneo.

Il funzionario
Dott. Paolo Pezulla
Firmato digitalmente
